

**INTERROGAZIONI PER LE QUALI È PERVENUTA  
RISPOSTA SCRITTA ALLA PRESIDENZA**

ALEMANNO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere — premesso che:

l'Azienda Bticino, stabilimento di Torre del Greco appartenente al Gruppo « Legrand » circa tre anni fa ha fatto delle assunzioni per un numero di circa 40 lavoratori con contratto a tempo determinato della durata di sei mesi;

scaduti i sei mesi i contratti stessi sono stati rinnovati per due volte e sempre per un anno;

a metà del 1998 i lavoratori sono stati tutti licenziati per poi essere riassunti a *weekend* a 16 ore e ad ottobre di nuovo licenziati e reinseriti (il giorno dopo) a tempo indeterminato a 36 ore;

tra i 40 assunti non risulta, peraltro, alcuna donna e ciò in palese violazione della legge sulle Pari opportunità;

la Bticino nel mese di febbraio ha chiesto ed ottenuto la concessione della Cassa integrazione guadagni straordinaria (CIGS) per 130 lavoratori su un totale di 402 per 24 mesi per la riorganizzazione aziendale;

il provvedimento di CIGS non riguarda i 40 nuovi assunti, tra le evidenti e plausibili proteste dei lavoratori anziani, alcuni dei quali con oltre 25 anni di attività;

in un incontro con l'Unione industriali di Napoli, la Bticino ha informato le organizzazioni sindacali che dal 1° giugno riorganizzerà il nuovo orario di lavoro con

le 36 ore con una perdita, per i lavoratori anziani, di circa il 10 per cento dello stipendio oltre allo stress psicofisico cui andranno incontro —:

se intendano fare piena luce sull'intera vicenda e se non ritengano che tale politica aziendale sia pregiudizievole nei confronti dei diritti acquisiti dalle vecchie maestranze. (4-23980)

RISPOSTA. — *In relazione ai quesiti posti nell'atto parlamentare citato, si rappresenta quanto comunicato al riguardo dalla competente Direzione Provinciale del Lavoro di Napoli.*

*La BITICINO S.p.a., con sede in Milano, Via Messina — n. 38, appartenente al gruppo Legrand, occupa nel proprio stabilimento di Torre del Greco, Via dell'Industria — n. 2, dove si producono interruttori e contatori elettrici, n. 381 lavoratori, di cui 43 impiegati e 338 operai. Il 36,2 per cento della forza complessiva (138 unità) è costituita di manodopera femminile.*

*Negli 1997 e 1998, presso lo stabilimento in argomento sono state effettuate numerose assunzioni con contratto a tempo determinato, ai sensi dell'articolo 1-bis, lettera b, punto 2, del vigente contratto collettivo nazionale per i lavoratori addetti all'industria metalmeccanica e previo accordi sindacali. La quasi totalità delle suddette assunzioni è avvenuta nel periodo compreso tra aprile 1997 e marzo 1998. Il numero massimo di lavoratori occupati, con rapporto a termine, è stato di n. 27 unità nel 1997 e di 60 unità nel 1998; pari rispettivamente al 7,41 per cento ed al 16,4 per cento dei lavoratori con contratto a tempo indeterminato, in forza nello stabilimento. Nel 1999, da gennaio a*

maggio, sono stati occupati non più di 7 lavoratori con contratto a termine.

La maggior parte dei suddetti assunti è stata impegnata con rapporto tempo parziale di 16 ore settimanali, nei giorni di sabato e domenica (c.d. contratto week-end), per assicurare il funzionamento delle linee di produzione nell'arco dell'intera settimana. Nel dicembre del 1998, n. 42 lavoratori, che avevano già prestato la loro opera con rapporto a termine, sono stati assunti con contratto a tempo indeterminato e a part-time.

Attualmente, presso l'azienda, non sono occupati lavoratori a termine.

Per la selezione degli assumendi, l'azienda Biticino si è avvalsa di società specializzate. Ai candidati sono stati richiesti, come si legge nell'avviso di ricerca personale, i seguenti requisiti: possesso del diploma di scuola media superiore ad indirizzo tecnico e buone conoscenze meccaniche ed elettriche.

Anche se non risulta una esplicita conclusione nei confronti delle lavoratrici, tutti gli assunti sono uomini. Al riguardo, la società ha rappresentato che non vi sono state domande di partecipazione alla selezione da parte di donne.

È stata, conseguentemente, consultata la banca dati della Direzione Regionale del Lavoro di Napoli, da cui è emerso che le lavoratrici, in possesso del diploma suindicato, iscritte nelle liste della Sezione circoscrizionale per l'impiego, competente per il territorio in cui è ubicata l'azienda in esame, ammontano complessivamente a poche unità (il 3,3 per cento degli iscritti in possesso del citato diploma).

Il 7 giugno 1999, l'azienda ha riorganizzato i turni di lavoro giornalieri, portandoli da tre a quattro, della durata di 6 ore ciascuno. L'orario di lavoro del personale addetto alle linee di produzione è stato ridotto a 36 ore settimanali (6 ore al giorno per 6 giorni la settimana), ferma restando la retribuzione prevista dal contratto collettivo nazionale per il rapporto a tempo pieno. Inoltre, per tener conto delle maggiori spese di trasporto che sono venute a gravare sui lavoratori a seguito dell'introduzione del sesto giorno lavorativo, l'azienda ha rico-

nosciuto loro una indennità di lire 700.000, da erogarsi nel periodo giugno-dicembre 1999, in rate mensili di L. 100.000.

In data 19 marzo 1999, la Biticino ha chiesto la concessione del trattamento di cassa integrazione straordinaria, per il periodo 1° marzo 1999-27 febbraio 2001, per un massimo di 130 lavoratori, per riorganizzazione aziendale da finalizzare al recupero della competitività dei costi, nel settore degli interruttori magneto-termici. Attualmente, sono sospesi dal lavoro n. 35 lavoratori. Tra di loro non vi è nessuno degli assunti negli anni 1997-1998.

Si rappresenta, infine, che sulla base degli accordi stipulati con le Organizzazioni sindacali, siglati in data 25 febbraio, nonché secondo quanto indicato nel programma di intervento, si sarebbe dovuto attuare un programma di rotazione delle sospensioni in cassa integrazione, per gli operai adibiti ai montaggi manuali e per il personale impiegato che opera sulle stesse posizioni. È stato, però accertato che, allo stato, la suddetta turnazione non è praticata ed al riguardo, è stata data comunicazione alla competente sede I.N.P.S., ai sensi dell'articolo 1, comma 8 della legge 223/1991.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Cesare Salvi.

BACCINI. — Al Presidente del Consiglio dei ministri. — Per sapere — premesso che:

da un articolo a firma del direttore di *Il Tempo* Gian Paolo Cresci del 7 febbraio 1998, si è appreso che il consiglio di amministrazione dell'Inps sembra intenzionato a vendere Palazzo Wedeking, storica sede del giornale;

l'acquirente dovrebbe essere la Presidenza del Consiglio dei ministri;

se tale situazione dovesse verificarsi arrecherebbe senz'altro un danno sia per il valore politico e simbolico che rappresenta Palazzo Wedeking, che è la sede di *Il Tempo* sin dal lontano 1944, sia per l'immagine del giornale che subirebbe sicu-

mente un gravissimo colpo qualora dovesse cambiare sede;

questo prestigioso edificio collocato nel cuore di Roma tra la Camera dei Deputati e Palazzo Chigi è sempre stato un punto di riferimento per tutti i cittadini romani —:

quale posizione intenda assumere il Governo per impedire che questa scelta deprecabile venga posta in essere con gravissime ripercussioni per il quotidiano *Il Tempo*. (4-15442)

**RISPOSTA.** — *Si risponde su delega della Presidenza del Consiglio dei Ministri.*

*Il programma straordinario di dimissioni per gli immobili di proprietà degli enti previdenziali riguarda un insieme di immobili e trae indicazione ed origine specifica dalla legge n. 140 del 1997.*

*L'elaborazione di tale programma è demandata a questo Ministero — che si avvale per la circostanza dell'Osservatorio sul Patrimonio degli Enti Previdenziali — di concerto con il Ministero del Tesoro, come previsto dall'articolo 7 della citata legge. Agli Enti proprietari spetta solo fornire indicazioni non vincolanti.*

*Per quanto riguarda il palazzo Wedekind, oggetto dell'interrogazione, si fa presente che esso è stato incluso in una prima lista di immobili da dismettere, ma successivamente, nella seduta del 10.2.98 il Consiglio di Amministrazione dell'INPS ha adottato un ordine del giorno nel quale veniva rappresentata l'esigenza che l'immobile, situato in Piazza Colonna n. 336, per l'elevata redditività che è suscettibile di offrire, fosse escluso dal compendio degli immobili di proprietà dell'Istituto inseriti nel programma straordinario di dismissione.*

*Con determinazione del 2 aprile c.a. è stato approvato un nuovo prospetto degli immobili inseriti nel suddetto programma, nel quale Palazzo Wedekind non è incluso a seguito delle modifiche apportate agli elenchi da parte dell'Istituto, nel rispetto dei parametri a suo tempo indicati da questo Ministero.*

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Cesare Salvi.

**BOVA.** — *Ai Ministri delle comunicazioni, dell'ambiente e della sanità.* — Per sapere — premesso che:

nel comune di Roccella Jonica (Reggio Calabria) in un'area densamente abitata e a poca distanza dall'asilo nido, da un centro sportivo molto frequentato e da uffici pubblici esiste un'antenna per telefonia mobile di notevoli dimensioni;

nell'area circostante tale tipo di impianto, come ormai accertato, si riscontra un innalzamento del livello di emissione di onde elettromagnetiche causa, secondo alcuni autorevoli esponenti della comunità scientifica, del manifestarsi di una maggiore incidenza di tumori in soggetti che vivono a contatto diretto con spazi « contaminati » dall'effetto elettromagnetico;

per richiamare l'attenzione delle autorità preposte alla tutela della salute e alla salvaguardia dell'ambiente si è costituito, nel comune di Roccella Jonica (Reggio Calabria), un apposito comitato che ha raccolto intorno a sé la piena solidarietà della città;

problemi analoghi sollevati da altre comunità locali del Paese hanno visto il tempestivo intervento delle autorità competenti —:

quali iniziative intendano assumere per:

a) accertare il livello di pericolosità dell'antenna di cui in premessa;

b) disporre l'immediata rimozione della stessa e la sua localizzazione in un'altra area non abitata e con garanzia dei margini di sicurezza richiesti dalla natura dell'impianto. (4-23396)

**RISPOSTA.** — *Al riguardo si fa presente che la valutazione dei fattori di rischio, derivanti dall'esposizione alle varie sorgenti di campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici (elettrodotti, ripetitori radiotelevisivi, radar, stazioni radiobase per la telefonia cellulare, ecc.), nonché la conseguente previsione delle misure di protezione più adeguate per garantire la*

salute dei lavoratori e della popolazione, hanno costituito l'oggetto di un complesso ed approfondito esame da parte dell'istituto superiore di sanità e dell'istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (I.S.P.E.S.L.).

Al termine dei lavori è stato predisposto e sottoscritto, in data 29 gennaio 1998, un documento tecnico congiunto nel quale, sulla base delle ricerche e dei dati attualmente disponibili in ambito nazionale, comunitario ed internazionale, vengono individuati ed approfonditi i vari aspetti sanitari ed ambientali connessi all'utilizzazione delle sorgenti in questione, con particolare rilievo per l'analisi degli effetti sia di tipo deterministico (effetti acuti) sia su base probabilistica o stocastica (effetti a medio-lungo termine), nonché per la definizione di idonee strategie di intervento ai fini della prevenzione.

Per quanto riguarda le stazioni radio basi (S.R.B.) per la telefonia cellulare si significa che le stesse rientrano fra le « sorgenti » di campi elettromagnetici ad alta frequenza (come pure i ripetitori radiotelevisivi e le apparecchiature radar, anch'essi in grado di generare campi elettromagnetici e radiofrequenza e microonde).

Tali stazioni sono costituite da antenne direzionali installate su tralicci e/o pali metallici, spesso situati su edifici.

Gli attuali sistemi di telefonia mobile funzionano a frequenze tra 800 e 1.800 MHz, che cadono nell'intervallo tra 1 MHz e 10 GHz; in particolare, la banda di frequenza attualmente utilizzata per la telefonia cellulare nel nostro Paese, è attorno ai 900 MHz.

Le antenne delle SRB sono direzionali, con il massimo di irradiazione in direzione orizzontale e il minimo in direzione verticale.

Per assicurare una buona trasmissione, mantenendo bassa la potenza irradiata, l'energia a microonde emessa è in larga misura contenuta in un cono di irradiazione piuttosto stretto ( $<10^\circ$ ) che, nelle immediate vicinanze dell'antenna, deve essere quanto più possibile libero da ostacoli.

Nel caso di antenne installate su edifici, ciò implica che questi ultimi si trovino in

ombra rispetto al cono entro cui è distribuita la massima parte dell'energia emessa e che il livello di campo elettromagnetico nelle abitazioni sottostanti non venga apprezzabilmente alterato dalla presenza dell'antenna stessa.

Come ricordato dalla stessa organizzazione mondiale della sanità (O.M.S.) in un documento redatto nel maggio 1998, ciascuna di queste antenne produce un fascio di RF confinato, quasi a « spot », e pressoché parallelo al suolo.

A causa della piccola dispersione verticale del fascio, l'intensità del campo RF al suolo, direttamente sotto l'antenna, è bassa e diminuisce rapidamente allontanandosi dall'antenna.

A tutte le distanze, i livelli al suolo dei campi RF generati dalle stazioni radio base sono largamente entro le linee guida internazionali per l'esposizione della popolazione a RF ed al di sotto dei limiti stabiliti dal d.m. 10 settembre 1998, n. 381 che fissa tetti di emissione particolarmente severi e fino a 45 volte inferiori rispetto a quelli in vigore nei principali paesi industrializzati del mondo.

Inoltre, poiché le antenne montate sui lati degli edifici dirigono la loro potenza verso l'esterno, le persone all'interno non risultano molto esposte.

In effetti, a causa delle basse potenze emesse e delle peculiari condizioni di irradiazione delle antenne, le esposizioni ai campi elettromagnetici attribuiti alle SRB non soltanto appaiono di gran lunga meno rilevanti di quelle scaturite dall'impiego del telefono cellulare ma non si discostano molto dal « fondo urbano di radiazione elettromagnetica » già a poche decine di metri di distanza dalle antenne.

Al riguardo, l'istituto superiore di sanità ha inteso sottolineare che non sussistono, al momento attuale, elementi e dati per ritenere pericolose per la salute le emissioni di radiazione elettromagnetica sprigionate dalle antenne delle SRB.

Infatti, i livelli dei campi elettromagnetici a cui viene esposta la popolazione a seguito dell'installazione di tali antenne per i sistemi di telefonia cellulare consentono di

escludere qualsiasi ipotesi di rischio derivante da esposizione acuta.

Inoltre, non esistono evidenze scientifiche concernenti effetti sanitari a lungo termine causati da esposizione cronica.

In particolare, occorre precisare che gli studi e le ricerche finora compiuti non hanno dimostrato alcuna « correlazione » tra esposizione elettromagnetica ed insorgenza di neoplasie.

Nel sottolineare, inoltre, che per la realizzazione dei propri impianti, tutte le concessionarie del servizio radiomobile, debbono preventivamente ottenere il rilascio della concessione edilizia, il nulla osta da parte della ASL territorialmente competente, nonché il parere tecnico-sanitario dell'ISPESL, si rammenta che i miglioramenti tecnologici intervenuti nel settore consentono di mantenere le emissioni delle singole stazioni al minimo livello possibile, compatibilmente con la qualità del servizio svolto.

Infatti, per la stessa natura del servizio GSM, i trasmettitori non irradiano in maniera continuativa, ma solo ad intervalli di tempo prefissati; ciò comporta che in assenza di traffico i trasmettitori non emettono potenza (ad esempio di notte) e, viceversa, il tempo di trasmissione cresce con il numero delle conversazioni instaurate.

La tecnologia GSM, inoltre, consente l'attivazione di diverse funzioni che, di fatto, diminuiscono la potenza irradiata in quanto la potenza emessa sia dalla stazione ripetitrice, sia dal terminale mobile viene ridotta automaticamente, tramite il controllo di potenza, al livello necessario per mantenere il collegamento affidabile mentre il sistema trasmette solo quando è necessario (trasmissione discontinua) e non durante le pause delle comunicazioni: ciò porta ad una riduzione media dell'energia irradiata di circa il 50 per cento.

Sulla base delle considerazioni suesposte non appare, pertanto, giustificato un provvedimento di disattivazione o di sospensione delle installazioni di stazioni radio base a puro titolo genericamente cautelativo attesa, altresì, la sussistenza di limiti molto restrittivi — fissati dal ricordato decreto n. 381/98, di cui peraltro non si fa menzione nell'atto

parlamentare in esame — che regolano l'installazione e l'esercizio dei suddetti impianti.

Il Ministro delle comunicazioni:  
Salvatore Cardinale.

BOVA. — Al Ministro delle comunicazioni. — Per sapere — premesso che:

nel mese di aprile 1998 sul canale 32 area di Reggio Calabria, bacino della Calabria, il ministero delle comunicazioni, ispettorati di Calabria e di Sicilia, accertava l'esistenza di segnali di interferenza diffusi dalla emittente televisiva Nuhy srl oggi con il marchio TVT, con sede in Palermo, attraverso il ripetitore di Lentini (Catania) e quello di Castelmola (Messina);

le suddette interferenze disturbavano le trasmissioni irradiate nell'anzidetto canale 32 area di Reggio Calabria dalla emittente televisiva ITM-RTV, con sede in Reggio Calabria — via V. Veneto, nei confronti della quale il ministero aveva disposto la verifica dello schema di rete per il reinserimento del canale in oggetto nel decreto ministeriale di concessione, da cui il suddetto canale era stato in precedenza erroneamente depennato;

la società Nuhy srl, che assume di aver acquistata con atto di cessione d'azienda del 1° ottobre 1998 l'emittente televisiva « Sestante », effettua nell'area siciliana esclusivamente servizi di televendita di tappeti importati in Italia da Hushmand Toluran;

l'emittente ITM-RTV trasmette, invece, programmi culturali e scientifici, telegiornali, servizi sportivi, dibattiti politici e sociali, riprese artistiche e altro;

è stato accertato dal ministero delle comunicazioni ispettorato territoriale di Reggio Calabria che la emittente Scala Rete, oggi Nuhy Tele Arte, contrariamente a quanto dalla stessa sostenuto, non ha mai trasmesso il proprio segnale sul canale 32 area di Reggio Calabria prima del 6 aprile 1998;

la predetta circostanza è confermata dal verbale redatto il 9 febbraio 1995 dal circolo costruzioni T.T. all'epoca organo di vigilanza delle radiodiffusioni e sottoscritto dal dirigente delle telecomunicazioni nonché dal delegato della Sestarete signor Mirco Leonardi e dal delegato della RTM, oggi ITM-RTV, in cui il responsabile di Sestarete dava atto che l'impianto ripetitore di detta emittente ubicato in agro di Lentini (Catania) interferiva con il ripetitore ITM ubicato in Forza D'agrò operante sul canale 32 e si impegnava spontaneamente ad eliminare le anomalie;

ulteriore riscontro si evince dagli accertamenti e dalle verifiche periodiche effettuate dall'ispettorato del ministero delle comunicazioni di Reggio Calabria e dall'ispettorato di Sicilia, secondo cui l'emittente Sestarete non ha mai diffuso un segnale tutelabile sul canale 32 area di Reggio Calabria;

il ministero delle comunicazioni ispettorato di Sicilia, in relazione alle interferenze in questione, ha disposto con provvedimento in data 2 settembre 1998, sulla base di un più ampio studio di compatibilità, la riduzione del segnale televisivo diffuso dalla società Nuhy TV Arte dal ripetitore di Lentini sul canale 32 area di Reggio Calabria, nonché le prescrizioni a cui le parti in causa e altre emittenti dovranno uniformarsi per evitare ulteriori incompatibilità;

secondo il suddetto provvedimento amministrativo, relativamente alla vicenda in questione, l'impianto di Lentini della Nuhy Tele Arte avrebbe dovuto ridimensionare e ridurre la potenza di 10 dB passando dai 2 kW censiti a 200 W di esercizio per evitare di creare interferenze in territorio calabrese, considerato che mediamente in tali zone l'impianto assicura una copertura al di sotto dei valori minimi fissati dal ITU-R;

la modifica della copertura dell'impianto è ripartita nella figura 6 allegata al provvedimento anzidetto, da cui risulta appunto che il segnale televisivo della Nuhy

sul canale 32 non deve superare l'area di Catania per potenza apprezzabile;

il ministero delle comunicazioni ispettorato territoriale Calabria con ordinanza 4 marzo 1999, accertata l'inosservanza delle predette misure di compatibilizzazione, ha ingiunto alla società Nuhy srl in persona del suo legale rappresentante ed amministratore unico signor Toluhan Hushmand, con sede in Palermo, via Mazzini n. 62, esercente l'emittente «TV Arte» la disattivazione amministrativa dell'impianto per la radiodiffusione televisiva locale, nella direttrice della costa Calabria, operante sul canale 32, limitatamente ai parametri r.e. modificati dall'aprile 1998, al fine di eliminare l'interferenza causata in area di Reggio Calabria di servizio per l'emittente Reggio TV uno;

l'emittente Nuhy ha continuato ad irradiare dal ripetitore di Lentini segnali che disturbano le trasmissioni irradiate dalla società ITM-RTV sul canale 32 area di Reggio Calabria;

con ordinanza in data 27 aprile 1999 l'ispettorato territoriale della Calabria del ministero delle comunicazioni ha disposto la disattivazione coattiva dell'impianto della emittente Nuhy srl della direttrice della costa calabra, operante sul canale 32 limitatamente ai parametri r.e., modificati nell'aprile 1998, al fine di eliminare le interferenze causate in area di Reggio Calabria di servizio per l'emittente Reggio TV Uno, con apposizione di sigilli e relativo recupero di spese;

l'ordinanza di spegnimento è stata trasmessa all'ispettorato regionale Sicilia del ministero delle comunicazioni per l'esecuzione;

ciò nonostante la emittente Nuhy srl ha potenziato ulteriormente il segnale sul canale 32 nella direttrice della costa calabra con trasmissioni di televendite di tappeti, provocando l'oscuramento delle trasmissioni irradiate dalla emittente ITM Reggio TV 1;

ad oggi non risulta che l'ordinanza di spegnimento coatto sia stata eseguita dagli

organi competenti con gravissimi danni economici, finanziari e di immagine della emittente ITM Reggio TV -:

quali interventi ed azioni intenda adottare per far cessare immediatamente le condotte illegali poste in essere dalla Nuhy srl in spregio alle ordinanze legittimamente impartite dagli organi amministrativi competenti ed impedire l'arbitraria invasione del canale 32 area di Reggio Calabria che è causa di gravissimi pregiudizi economici per l'emittente calabra.

(4-24030)

*RISPOSTA. — Al riguardo, si rappresenta che l'Ispettorato territoriale per la Sicilia, ha comunicato che la società Nuhy s.r.l., — a carico della quale era stata emessa l'ordinanza di spegnimento dell'impianto, a seguito delle accertate interferenze sul canale 32, sulla direttrice della costa Calabria — ha provveduto ad adeguare i propri impianti a quanto previsto nel progetto di compatibilizzazione, appositamente redatto.*

*Il medesimo progetto, prevedeva, tra l'altro, anche la riduzione a 200 watt della potenza dell'impianto di Lentini (CT) canale 32, ove è installato l'impianto ripetitore di detta emittente.*

*Il citato Ispettorato ha precisato che l'adempimento di cui trattasi e la suddetta riduzione sono stati accertati da verifiche tecniche eseguite dal C.C.R.F. di Catania.*

Il Ministro delle comunicazioni:  
Salvatore Cardinale.

*CANGEMI. — Ai Ministri dell'ambiente, per i beni e le attività culturali, dei lavori pubblici, dell'interno, del bilancio, del tesoro e della programmazione economica. — Per sapere — premesso che:*

al fine di tutelare importanti zone umide site nei pressi della città di Catania, con decreto dell'assessorato territorio e ambiente della regione siciliana del 14 marzo 1984 è stata istituita la riserva naturale « Oasi del Simeto », la cui finalità è quella di favorire ed incrementare le condizioni per la sosta e la nidificazione della

fauna ed il restauro della vegetazione psammofila e mediterranea;

la riserva naturale, per il suo rilevante interesse naturalistico, è stata dichiarata sito di importanza comunitaria nell'ambito del Progetto « Bioitaly »;

nell'area protetta sono sorte, anche dopo la sua istituzione, numerosissime costruzioni abusive a causa della latitanza degli organi pubblici preposti; molte di queste costruzioni sono sorte prosciugando stagni, lungo la battigia o nel mezzo di zone umide;

il regolamento della riserva (decreto assessoriale del 30 maggio 1987) prevede la demolizione delle costruzioni sorte in zona A (riserva integrale) e di quelle della zona B (pre-riserva) che risultino incompatibili per ragioni naturalistiche o paesaggistiche;

il Consiglio regionale per la protezione del patrimonio naturale (CRPPN), organo consultivo dell'assessorato regionale al territorio e ambiente, ha approvato una proposta di modifica della perimetrazione dell'area protetta che riduce drasticamente l'area di pre-riserva, estromettendo le costruzioni abusive che verrebbero pertanto sanate;

nell'ambito del Patto territoriale di Catania si prevedono interventi di speculazione edilizia in aree che attualmente ricadono dentro l'area protetta ma che la proposta del CRPPN prevede di estromettere;

l'assessore regionale al territorio e ambiente si appresta a firmare il decreto relativo alla nuova perimetrazione;

la proposta di modifica della perimetrazione approvata dal Consiglio regionale per la protezione del patrimonio naturale non ha alcun fondamento scientifico e secondo l'interrogante appare finalizzata esclusivamente a consentire la sanatoria delle costruzioni abusive che verrebbero estromesse, configurandosi come un arrogante « colpo di spugna »; si consentirebbe inoltre la realizzazione degli interventi di speculazione edilizia previsti dal patto ter-

ritoriale in aree considerate di rilevante interesse naturalistico sulla base di studi condotti dall'Università di Catania;

le associazioni ambientaliste, le istituzioni locali, il modello scientifico e culturale si sono da tempo espressi avverso la proposta di nuova perimetrazione, adducendo valide considerazioni ed avanzando proposte alternative, non ottenendo tuttavia alcun riscontro;

qualora la proposta di perimetrazione venisse attuata si arrecherebbero gravissimi danni agli ambienti naturali e verrebbe mortificata qualunque razionale ipotesi di tutela, gestione e della stessa fruizione;

occorre dare concreta attuazione alle normative di tutela degli ambienti naturali che la regione siciliana formalmente ha assicurato, anche nei confronti dell'Unione Europea, ma che scelte come questa rischiano di vanificare -:

quali iniziative intendano assumere, anche di tipo sostitutivo, per assicurare che la riserva naturale « Oasi del Simeto » abbia una perimetrazione che garantisca la salvaguardia dei beni ambientali e paesaggistici;

quali iniziative intendano assumere perchè siano ripristinati gli ambienti naturali ed il rispetto della legalità attraverso la demolizione delle costruzioni abusive in contrasto con le esigenze di tutela.

(4-22790)

**RISPOSTA.** — Con decreto n. 85 del 14.3.1984 la Regione Siciliana ha istituito la Riserva Naturale Orientata « Oasi del Simeto », pubblicando altresì il perimetro delle aree interessate dal vincolo e successivamente con Decreto Assessoriale n. 824 del 30.5.1987 il relativo regolamento d'uso.

La riserva, in conformità alle disposizioni della LR 98/81, è composta da una zona « A » di « riserva » vera e propria e da una fascia di protezione denominata « pro riserva » coincidente con la zona « B ».

Nella zona « A » detta Riserva Naturale Orientata sono consentite solo attività col-

turali, agricole e silvo-pastorali purché non in contrasto con la conservazione dell'ambiente naturale (articolo 6 LRS 14/88). Le modalità d'uso della zona « B » sono regolate da uno specifico piano di utilizzo redatto dall'Amministrazione Comunale.

Nella zona « B » possono tuttavia essere previste dal piano di utilizzo « iniziative idonee a promuovere la valorizzazione delle risorse locali con particolare riguardo alle attività artigianali silvo-pastorali, zootecniche alla lavorazione dei relativi prodotti, nonché alle attività ricreative turistiche e sportive » (articolo 7 LRS 98/81).

Mentre il Comune con un suo Architetto di fiducia progettava il piano di utilizzo, nel gennaio 1998, l'Assessore regionale Territorio Ambiente informava l'Amministrazione Comunale di una nuova perimetrazione, nata da un'iniziativa del Comitato Regionale Protezione Patrimonio Naturale volta a correggere alcuni errori riscontrati sulla perimetrazione approvata con D.to Ass.le n. 824/87.

La nuova perimetrazione, di fatto ha ridotto naturalmente i confini della pre-riserva, escludendo numerosi villaggi abusivi.

È bene precisare tuttavia che la sanabilità delle costruzioni abusive che rientrano nella zona « B » della riserva, non dipende in larga misura, dai vincoli derivanti dalla stessa, ma da vincoli scaturenti da altre Leggi Regionali che permangono indipendentemente dalla perimetrazione finale della riserva (LRS 78/76).

Per quanto riguarda la temuta speculazione edilizia prevista dal « Patto Territoriale Catania Sud » sull'area della riserva, va considerato che l'intervento previsto dal Patto Territoriale insiste su un'area che, nella perimetrazione è tenuta fuori dalla pre-riserva perchè non presenta alcun elemento di valore ambientale o naturalistico e nessuna relazione con le aree oggetto dell'intervento di tutela della Riserva Naturale.

Il Patto Territoriale per l'Occupazione ha previsto la possibilità di realizzare strutture ricettive extra-alberghiere in assoluta conformità con le indicazioni e le finalità as-

segnate alla pre-riserva dalla LR 98/81 e dal relativo regolamento.

L'attuazione dei predetti interventi è legata ad una politica perequativa dei suoli che, a trasformazione avvenuta, manterrà il valore reale delle aree allo stesso livello di quello attuale.

La politica perequativa porterà ad ottenere per ogni mq di superficie destinata ad attrezzature extra-alberghiere 2 mq di verde pubblico attrezzato.

Qualsiasi preoccupazione in ordine ai paventati interventi di speculazione edilizia, pertanto, non trova alcun fondamento nella realtà, così pure i temuti impatti sull'ambiente ed in particolare sugli ecosistemi della riserva, che invece trovano, grazie all'intervento proposto dal patto, maggiori garanzie di difesa e protezione. Parimenti la stessa Prefettura di Catania e l'Assessorato all'Urbanistica e territorio, non ritengono fondate le preoccupazioni in ordine a possibili impatti sull'ambiente ed in particolare sugli ecosistemi della riserva.

La gestione della Riserva Naturale Orientata, « Oasi del Simeto » è di competenza della Regione Siciliana per cui spetta a questa ogni utile iniziativa a garanzia della salvaguardia dei beni ambientali e paesaggistici.

Per quanto riguarda il rispetto della legalità attraverso la demolizione delle costruzioni abusive, la Regione Siciliana ha un ufficio urbanistico avente competenze in materia.

Il Sottosegretario di Stato per l'ambiente: Valerio Calzolaio.

CANGEMI. — Ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della sanità. — Per sapere — premesso che:

presso l'azienda ospedaliera « Cannizzaro » di Catania dal 12 aprile 1996 alla cooperativa « La Solidarietà » composta di circa 130 lavoratori con la qualifica di ASSS, mediante licitazione privata la ditta « Tecno-Service » è subentrata nell'appalto per i servizi socio-sanitari, successivamente confermato con gara d'appalto per pubblico incanto;

il contratto applicato dalla ditta in questione è l'Uneba-Anaste (per il personale dipendente della realtà del settore socio assistenziale educativo) che non è applicabile per una ditta a scopo di lucro, quale essa è;

dal novembre 1996 circa 16 lavoratori presentarono delega di adesione al sindacato RdB-CUB e si costituì la Rsa (rappresentanza sindacale aziendale);

sin dalla costituzione della Rsa furono chiesti vari incontri con la proprietà della ditta per discutere di problematiche inerenti i lavoratori e la regolarizzazione dei versamenti delle quote sindacali. Alle rimostranze della RdB per i mancati versamenti e dopo aver rifiutato le richieste di incontri la ditta rispose che non riconosceva la RdB, perché non rappresentativa, anche se in sede aziendale, in base alla legge n. 300 del 1970, superava i 15 iscritti e di conseguenza si era proceduto legalmente alla costituzione della Rsa. Successivamente gli iscritti sono diventati 31;

a tale atteggiamento ostruzionistico e discriminatorio la RdB rispondeva denunciandone il carattere antisindacale dell'articolo 28 *ex lege* n. 300 del 1970;

dopo l'udienza davanti al pretore di Catania del 26 giugno 1998, il 29 giugno 1998 la ditta in questione con raccomandata inviò alla coordinatrice della Rsa signora Silvana Patanè, lettera di licenziamento, pervenuta il 2 luglio 1998 con motivazione « esubero di comporta ». Si precisa che il periodo in questione riguarda assenza per malattia dal 14 aprile 1997 al 15 settembre 1997, per un totale di 161 giorni e dal 3 marzo 1998 al 25 maggio 1998 per infortunio sul lavoro, 85 giorni dati dall'Inail (premessi che da contratto il superamento del periodo di comporta viene calcolato in 180 giorni nell'arco dell'anno solare dal 1° gennaio al 31 dicembre);

la RdB inoltra ricorso presso la pretura del lavoro di Catania a norma dell'articolo 700 e dell'articolo 28. Nella sentenza del 24 luglio 1998, non entrando nel

merito del licenziamento bensì solo in relazione all'articolo 28, il pretore del lavoro, respinge il ricorso dichiarando che non esisteva *periculum in mora* (la licenziata risulta vedova con due figlie minorenni a carico di cui una con gravi danni psicomotori, ricoverata a regime di convitto presso l'Oda di Catania);

la RdB il 10 luglio 1998 denuncia all'Ispettorato del lavoro la ditta per inadempienze contrattuali (per esempio ASSS comandati alla guida di mezzi di ambulanza per il trasporto di infermi fuori dall'azienda). L'ispettorato del lavoro con lettera del 14 ottobre 1998 a firma del capo dell'ispettorato provinciale del lavoro, risponde che da ispezione fatta non si era riscontrata alcuna trasgressione;

sempre dalla suddetta organizzazione sindacale in data 15 ottobre 1998 viene inoltrata denuncia per la legge n. 626 al servizio di prevenzione e sicurezza degli ambienti di lavoro presso la Asl 3 di Catania. Il 28 ottobre 1998 viene presentata reitera alla denuncia. Segue un'ispezione presso l'Ao « Cannizzaro » dove prestano servizio i dipendenti in questione con convocazione della ditta presso l'Asl 3. Successivamente fu presentata dalla RdB l'8 marzo 1999 richiesta di copia di verbale e il 31 marzo 1999 con raccomandata l'Asl 3 ha fatto pervenire la risposta all'ispezione eseguita, nella quale si è riscontrata la violazione dell'articolo 78, comma 5, dell'articolo 89, comma 1, del decreto-legge 19 settembre 1994, n. 626;

la ditta nel tempo si è resa colpevole del licenziamento di 4 lavoratori di cui una affetta da carcinoma, mai assunta perché al momento del passaggio dalla cooperativa alla ditta era in regime post-operatorio (in atto è in corso causa civile di lavoro);

è in atto da parte della ditta una strategia mirata al licenziamento di vecchi dipendenti con immissione in servizio di nuove forze senza i requisiti richiesti in base all'articolo 2 della gara d'appalto (personale con qualifica di ASSS). Si fa presente che detto personale, eccetto 21 dipendenti assunti il 27 marzo 1995, sono

in servizio presso l'Ao « Cannizzaro » da almeno 10 anni con espletamento di gare d'appalto triennali. I dipendenti in questione lavorano con *stress* psicofisico dovuto alla precarietà del posto di lavoro, giornalmente minacciati e perseguitati dai due ispettori nominati dalla ditta -:

quali iniziative le istituzioni preposte alla tutela dei diritti dei lavoratori ed alla osservanza delle leggi che regolano i rapporti di lavoro abbiano assunto per verificare quanto denunciato dall'organizzazione sindacale RdB e descritto dall'interrogante;

se non si ritenga gravissimo che simili comportamenti possano continuare a manifestarsi da parte di una ditta che opera nell'ambito del servizio sanitario nazionale. (4-23343)

RISPOSTA. — *In relazione alla tematica affrontata nell'atto parlamentare citato, si rappresenta quanto comunicato al riguardo dalla Regione Siciliana - Ispettorato Provinciale del Lavoro di Catania.*

*In data 10/7/98, il coordinatore provinciale delle Rappresentanze Sindacali di Base - aderenti alla Confederazione Unitaria di Base, Signor Rosa Giancarlo, richiedeva l'intervento dell'ispettorato del Lavoro presso l'Azienda Ospedaliera « Cannizzaro » di Catania, al fine di verificare se i lavoratori, della ditta TECNOSERVICE di Rinaldi Grazia, svolgevano mansioni superiori.*

*Dagli accertamenti è risultato quanto esposto di seguito:*

*in base all'articolo 8, del capitolato speciale di appalto, il personale della ditta TECNOSERVICE, oltre al servizio di pulizia nei locali dell'Ospedale « Cannizzaro » provvede anche all'accompagnamento dei degenti sia per fini terapeutici che di assistenza;*

*nel contratto di appalto risulta il ricorso a n. 130 ausiliari socio-sanitari;*

*il trattamento economico erogato dalla Tecnoservice ai lavoratori dipendenti risulta di gran lunga superiore a quello stabilito*

dal Contratto Collettivo Nazionale di categoria specificatamente per le figure di autista ed operaio-puliziere.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Cesare Salvi.

CANGEMI. — *Ai Ministri delle comunicazioni e della sanità.* — Per sapere — premesso che:

una forte preoccupazione si è diffusa fra i cittadini residenti nel quartiere Barriera di Catania per l'autorizzazione concessa all'azienda Omnitel al fine di installare una radio base e un'antenna ripetitrice su un edificio di civile abitazione sito in via del Bosco 137;

nella zona interessata oltre alla presenza di un'antenna Rai vi sono installazioni di aziende similari alla Omnitel, si trovano scuole elementari e materne e strutture sanitarie;

le modalità del rilascio delle autorizzazioni appaiono di dubbia trasparenza in più punti tanto da avere indotto alcuni cittadini a rivolgersi all'autorità giudiziaria;

in ogni caso sembra certo che le autorizzazioni di cui sopra non sono state precedute da alcuna verifica dei parametri previsti dalle norme vigenti sull'inquinamento elettromagnetico —;

se non ritenga necessaria un'iniziativa immediata a tutela della salute dei cittadini impedendo l'installazione descritta.

(4-25471)

RISPOSTA. — *Al riguardo si fa presente che la valutazione dei fattori di rischio, derivanti dall'esposizione alle varie sorgenti di campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici (elettrodotti, ripetitori radiotelevisivi, radar, stazioni radiobase per la telefonia cellulare, ecc.), nonché la conseguente previsione delle misure di protezione più adeguate per garantire la salute dei lavoratori e della popolazione,*

*hanno costituito l'oggetto di un complesso ed approfondito esame da parte dell'istituto superiore di sanità e dell'istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL).*

*Al termine dei lavori è stato predisposto e sottoscritto, in data 29 gennaio 1998, un documento tecnico congiunto nel quale, sulla base delle ricerche e dei dati attualmente disponibili in ambito nazionale, comunitario ed internazionale, vengono individuati ed approfonditi i vari aspetti sanitari ed ambientali connessi all'utilizzazione delle sorgenti in questione, con particolare rilievo per l'analisi degli effetti sia di tipo deterministico (effetti acuti) sia su base probabilistica o stocastica (effetti a medio-lungo termine), nonché per la definizione di idonee strategie di intervento ai fini della prevenzione.*

*Per quanto riguarda le stazioni radio basi (SRB) per la telefonia cellulare si significa che le stesse rientrano fra le « sorgenti » di campi elettromagnetici ad alta frequenza (come pure i ripetitori radiotelevisivi e le apparecchiature radar, anch'essi in grado di generare campi elettromagnetici e radiofrequenza e microonde).*

*Tali stazioni sono costituite da antenne direzionali installate su tralicci e/o pali metallici, spesso situati su edifici.*

*Gli attuali sistemi di telefonia mobile funzionano a frequenze tra 800 e 1.800 MHz, che cadono nell'intervallo tra 1 MHz e 10 GHz; in particolare, la banda di frequenza attualmente utilizzata per la telefonia cellulare nel nostro Paese, è attorno ai 900 MHz.*

*Le antenne delle SRB sono direzionali, con il massimo di irradiazione in direzione orizzontale e il minimo in direzione verticale.*

*Per assicurare una buona trasmissione, mantenendo bassa la potenza irradiata, l'energia a microonde emessa è in larga misura contenuta in un cono di irradiazione piuttosto stretto (<10°) che, nelle immediate vicinanze dell'antenna, deve essere quanto più possibile libero da ostacoli.*

*Nel caso di antenne installate su edifici, ciò implica che questi ultimi si trovino in*

ombra rispetto al cono entro cui è distribuita la massima parte dell'energia emessa e che il livello di campo elettromagnetico nelle abitazioni sottostanti non venga apprezzabilmente alterato dalla presenza dell'antenna stessa.

Come ricordato dalla stessa organizzazione mondiale della sanità (O.M.S.) in un documento redatto nel maggio 1998, ciascuna di queste antenne produce un fascio di RF confinato, quasi a « spot », e pressoché parallelo al suolo.

A causa della piccola dispersione verticale del fascio, l'intensità del campo RF al suolo, direttamente sotto l'antenna, è bassa e diminuisce rapidamente allontanandosi dall'antenna.

A tutte le distanze, i livelli al suolo dei campi RF generati dalle stazioni radio base sono largamente entro le linee guida internazionali per l'esposizione della popolazione a RF ed al di sotto dei limiti stabiliti dal d.m. 10 settembre 1998, n. 381 che fissa tetti di emissione particolarmente severi e fino a 45 volte inferiori rispetto a quelli in vigore nei principali paesi industrializzati del mondo.

Inoltre, poiché le antenne montate sui lati degli edifici dirigono la loro potenza verso l'esterno, le persone all'interno non risultano molto esposte.

In effetti, a causa delle basse potenze emesse e delle peculiari condizioni di irradiazione delle antenne, le esposizioni ai campi elettromagnetici attribuiti alle SRB non soltanto appaiono di gran lunga meno rilevanti di quelle scaturite dall'impiego del telefono cellulare ma non si discostano molto dal « fondo urbano di radiazione elettromagnetica » già a poche decine di metri di distanza dalle antenne.

Al riguardo, l'istituto superiore di sanità ha inteso sottolineare che non sussistono, al momento attuale, elementi e dati per ritenere pericolose per la salute le emissioni di radiazione elettromagnetica sprigionate dalle antenne delle SRB.

Infatti, i livelli dei campi elettromagnetici a cui viene esposta la popolazione a seguito dell'installazione di tali antenne per i sistemi di telefonia cellulare consentono di

escludere qualsiasi ipotesi di rischio derivante da esposizione acuta.

Inoltre, non esistono evidenze scientifiche concernenti effetti sanitari a lungo termine causati da esposizione cronica.

In particolare, occorre precisare che gli studi e le ricerche finora compiuti non hanno dimostrato alcuna « correlazione » tra esposizione elettromagnetica ed insorgenza di neoplasie.

Nel sottolineare, inoltre, che per la realizzazione dei propri impianti, tutte le concessionarie del servizio radiomobile, debbono preventivamente ottenere il rilascio della concessione edilizia, il nulla osta da parte della ASL territorialmente competente, nonché il parere tecnico-sanitario dell'ISPESL, si rammenta che i miglioramenti tecnologici intervenuti nel settore consentono di mantenere le emissioni delle singole stazioni al minimo livello possibile, compatibilmente con la qualità del servizio svolto.

Infatti, per la stessa natura del servizio GSM, i trasmettitori non irradiano in maniera continuativa, ma solo ad intervalli di tempo prefissati; ciò comporta che in assenza di traffico i trasmettitori non emettono potenza (ad esempio di notte) e, viceversa, il tempo di trasmissione cresce con il numero delle conversazioni instaurate.

La tecnologia GSM, inoltre, consente l'attivazione di diverse funzioni che, di fatto, diminuiscono la potenza irradiata in quanto la potenza emessa sia dalla stazione ripetitrice, sia dal terminale mobile viene ridotta automaticamente, tramite il controllo di potenza, al livello necessario per mantenere il collegamento affidabile mentre il sistema trasmette solo quando è necessario (trasmissione discontinua) e non durante le pause delle comunicazioni: ciò porta ad una riduzione media dell'energia irradiata di circa il 50 per cento.

Sulla base delle considerazioni suesposte non appare, pertanto, giustificato un provvedimento di disattivazione o di sospensione delle installazioni di stazioni radio base a puro titolo genericamente cautelativo attesa, altresì, la sussistenza di limiti molto restrittivi — fissati dal ricordato decreto n. 381/98, di cui peraltro non si fa menzione nell'atto

*parlamentare in esame — che regolano l'installazione e l'esercizio dei suddetti impianti.*

Il Ministro delle comunicazioni:  
Salvatore Cardinale.

DE CESARIS. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere — premesso che:

l'articolo 34 della legge 2 agosto 1967, n. 799, dotò di personalità giuridica pubblica il « laboratorio di zoologia applicata alla caccia » presso l'Università di Bologna e lo sottopose alla vigilanza del ministero dell'Agricoltura e delle foreste;

per effetto del disposto di cui all'articolo 35 della legge 27 dicembre 1977, n. 968, il predetto « Laboratorio di zoologia » ha assunto la denominazione di « Istituto nazionale di biologia della selvaggina, ferme restando le norme di cui al citato articolo 34 della legge n. 799 del 1967;

con decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1987 la denominazione dell'Istituto mutava in « Istituto Nazionale di Biologia della Selvaggina Alessandro Chigi »;

a seguito dell'entrata in vigore della legge 11 febbraio 1992, l'Istituto ha assunto, ai sensi dell'articolo 7, la denominazione di « Istituto nazionale per la fauna selvatica » più brevemente Infs ed è stato sottoposto alla vigilanza della Presidenza del Consiglio dei ministri;

con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 dicembre 1992, registrato dalla Corte dei Conti il 22 gennaio 1993, è stato approvato il nuovo Statuto dell'Infs che abrogava quello approvato con decreto del Presidente della Repubblica 2 marzo 1984, n. 82;

l'Infs, con sede in Ozzano Emilia (Bologna), ha il compito di « censire il patrimonio ambientale costituito dalla fauna selvatica, di studiare lo stato, l'evoluzione ed i rapporti con le altre componenti ambientali, di elaborare progetti di interventi ricostitutivi e migliorativi sia delle comu-

nità animali sia degli ambienti al fine della riqualificazione faunistica del territorio nazionale, di effettuare e coordinare l'attività di inanellamento a scopo scientifico sull'intero territorio italiano, di collaborare con gli organismi stranieri...aventi analoghi compiti e finalità,...con le Università e con gli altri organismi di ricerca nazionali, di controllare e valutare gli interventi faunistici operati dalle regioni e dalle province autonome, di esprimere i pareri tecnico-scientifici richiesti dallo Stato, dalle regioni e dalle Province autonome, ed è finanziato in via ordinaria dallo stesso Stato;

la legale rappresentanza dell'Infs è attribuita al Presidente che è nominato su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, con la procedura di cui all'articolo 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400, ed è scelto tra i docenti universitari ordinari in materia di zoologia, agraria o veterinaria ovvero esperti di chiara fama in zoologia applicata alla conservazione e gestione della fauna omeoterma, resta in carica un quadriennio e può essere confermato una sola volta;

attualmente, la carica di presidente dell'Infs è ricoperta dal professor Eri Manelli, ordinario di zoologia presso l'Università « La Sapienza » di Roma;

il suddetto professor Manelli è al suo terzo mandato consecutivo di Presidente dell'Infs, già Istituto nazionale di zoologia della selvaggina;

infatti, il professor Manelli, già presidente dell'Istituto nazionale di biologia della selvaggina « Alessandro Chigi », venne confermato, per un ulteriore quadriennio, con decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1993, registrato dalla Corte dei Conti il 15 dicembre successivo, e, pertanto, il suo mandato sarebbe dovuto scadere definitivamente il 30 novembre 1997, stante il disposto della citata legge n. 400 del 1988 e che consente una sola conferma, salvo proroga alla scadenza per non più di quarantacinque giorni, ai sensi del comma 1 dell'articolo 3 del decreto legge 16 maggio 1994 n. 293, convertito in legge 15 luglio 1994, n. 444;

il professor Manelli, invece, dopo aver agito in regime di *prorogatio* alla fine del secondo mandato, come si evince dalla relazione del Collegio dei revisori dei conti con la quale venne espresso avviso non favorevole in ordine allo schema di bilancio preventivo per l'esercizio 1998, ha continuato a rivestire, e riveste tutt'oggi, l'incarico di presidente dell'Infs;

tale situazione, davvero singolare dal momento che non troverebbe analogie all'interno degli enti pubblici non economici, sarebbe stata determinata dalla approvazione da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri, in data 27 febbraio 1998, del nuovo Statuto dell'Infs che, tra l'altro, oltre a mutare nuovamente la denominazione dell'Istituto in quanto aggiungeva alla preesistente denominazione il nome del professor « Alessandro Chigi » (fondatore e primo Direttore dell'Istituto), inseriva all'articolo 12 una disposizione transitoria che così recita: « 1. Il Presidente in carica alla data di entrata in vigore del presente Statuto continua a svolgere le funzioni per quattro anni e può essere confermato per una sola volta »;

per effetto di tale disposizione transitoria, il professor Manelli, dopo aver esaurito due mandati consecutivi nella qualità di Presidente dell'Infs e dopo aver operato in regime di *prorogatio* fino al 14 gennaio 1998, pur essendo formalmente decaduto dalla carica a far data allo scadere del quarantacinquesimo giorno di proroga (15 gennaio 1998), in data 27 febbraio 1998 si vedeva confermato nell'incarico per il terzo quadriennio successivo, con possibilità, stante il disposto della detta norma transitoria contenuta nello Statuto, di ottenere un quarto reincarico e ciò nonostante i tassativi limiti posti dalla più volte richiamata legge n. 400 del 1988 (non più di due mandati) —:

se il professor Eri Manelli attualmente rivesta la carica di presidente dell'Infs a seguito di apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o a seguito della disposizione contenuta nell'articolo 12 dello Statuto approvato il 27 febbraio 1998;

se la conferma del medesimo alla guida dell'Infs anche per il quadriennio 1998-2002 sia avvenuta nei modi e nei tempi di cui in premessa e in che modo ciò si concili con la richiamata norma di cui alla legge n. 400 del 1998;

se risulti che l'incarico per il quadriennio 1998-2000 sia stato formalmente conferito al professor Manelli quando lo stesso era decaduto dalla carica di Presidente dell'Infs a seguito del decorso della *prorogatio* di cui alla legge n. 444 del 1994;

in caso affermativo, in quale veste il professor Manelli abbia ricoperto la carica di legale rappresentante dell'Infs dal 15 gennaio 1998 al 27 febbraio 1998;

se risulti, inoltre, che l'attuale direttore generale dell'Infs, professor Mario Spagnesi, rivesta tale carica fin dal 1980, a seguito di contratto ex articolo 5 legge 20 marzo 1975, n. 70, della durata di anni cinque, rinnovabile;

in caso affermativo, se dal 1980 ad oggi, prima di procedere al conferimento dell'incarico di direttore generale al detto professor Spagnesi, l'Infs abbia provveduto ad indire una pubblica selezione al fine di valutare *curriculum* e requisiti tecnico-professionali, di cui al comma 7 del citato articolo 5 della legge n. 70 del 1975, tra più possibili candidati oppure se abbia proceduto all'assegnazione dell'incarico *intuitu personae*. (4-22439)

RISPOSTA. — In riferimento all'atto di sindacato ispettivo in esame, si fa presente quanto segue. La nomina con d.P.R. 5 ottobre 1998 del Prof. Eri Manelli a presidente dell'Istituto Nazionale Fauna Selvatica per la durata di un quadriennio è avvenuta con provvedimento assunto ai sensi dell'articolo 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400 e non in applicazione della disposizione transitoria contenuta nell'articolo 12 dello statuto dell'INFS (approvato con dPCM del 27 febbraio 1998).

Al riguardo è opportuno chiarire che il Prof. Manelli, dal 15 giugno 1981 al 30 novembre 1993, ha rivestito la carica di Presidente dell'Istituto Nazionale di Biologia

della Selvaggina per effetto di specifiche deliberazioni di nomina adottate dal consiglio di amministrazione dell'Ente, di cui era membro. Proprio al consiglio di amministrazione, infatti, l'allora vigente statuto demandava la nomina, fra i propri membri, del Presidente. Il consiglio provvede, in base alle disposizioni statutarie, con deliberazione n. 39 del 15 giugno 1981 e con deliberazione n. 53 del 6 giugno 1990, alla nomina del suddetto Prof. Manelli quale presidente dell'istituto.

L'incarico ricoperto dal Prof. Manelli nel periodo precedente al 1993 ha, pertanto, natura diversa da quello conferitogli, successivamente, con d.P.R. 30 novembre 1993, e questo, quindi, non può in alcun modo considerarsi come terzo mandato consecutivo in qualità di Presidente dell'INFS.

Con decreto del presidente del Consiglio dei ministri del 29 dicembre 1992 (registrato alla Corte dei Conti il 22 gennaio 1993), infatti, è stato approvato il nuovo Statuto dell'istituto, il cui articolo 4 prevede che la nomina del Presidente, che rimane in carica per quattro anni e può essere confermato, avvenga su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri con la procedura di cui all'articolo 3 della legge 400/88, e che lo stesso venga scelto tra docenti universitari ordinari in materia di zoologia, agraria o veterinaria ovvero esperti di chiara fama in zoologia applicata alla conservazione e gestione della fauna omeoterma.

Pertanto, è proprio in base alla descritta procedura di cui all'articolo 4 dello Statuto del 1992 che il Prof. Manelli è stato nominato Presidente dell'Istituto, con d.P.R. 30 novembre 1993. Egli, quindi, a quella data rivestiva per la prima volta tale carica, non in qualità di membro del consiglio di amministrazione né per effetto di una deliberazione dello stesso consiglio.

Il 30 novembre 1997, è scaduto il mandato del Prof. Manelli, il quale, per effetto della prorogatio (45 giorni) prevista dall'articolo 3 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 293, convertito in legge 15 luglio 1994, n. 444, è rimasto in carica fino al 15 gennaio 1998.

Successivamente, con d.P.C.M. 27 febbraio 1998, è stato approvato il nuovo Sta-

tuto dell'INFS, tuttora vigente, il cui articolo 3, confermando quanto già previsto dal precedente statuto del 1992, prevede che la nomina del presidente avvenga su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, con la procedura di cui all'articolo 3 della legge 400/88.

Con successivo d.P.R. 5 ottobre 1998 (registrato alla Corte dei Conti il 13 ottobre 1998) è stato nominato Presidente dell'Istituto il Prof. Manelli, per la durata di quattro anni con decorrenza dal 20 marzo 1998.

Appare chiaro, quindi, che al momento dell'approvazione dello Statuto in vigore (27 febbraio 1998), la carica di Presidente dell'INFS era vacante, e, pertanto, si è dovuto procedere ad una nomina ex novo del Presidente, in quanto non utilizzabile la procedura transitoria prevista dall'articolo 12 dello Statuto (il Presidente in carica alla data di entrata in vigore dello Statuto continua a svolgere le funzioni per quattro anni e può essere confermato per una sola volta).

A conferma di queste precisazioni può essere utile riportare quanto evidenziato dalla Corte dei Conti in sede di relazione sul risultato del controllo sulla gestione finanziaria dell'istituto per gli esercizi dal 1987 al 1994. La Corte, con riguardo al Presidente e al consiglio di amministrazione, ha sottolineato che a partire dal 1992 « Nella nomina dei componenti degli organi si osserva, per il Presidente, una radicale innovazione, in quanto questi non è più scelto tra i membri del Consiglio di amministrazione e dallo stesso consiglio proposto alla carica, ma a ciò si provvede, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, con decreto del Capo dello Stato, la cui scelta ricade su soggetti in possesso di specifici requisiti culturali ».

Alla luce di tali elementi non può negarsi che solo la nomina intervenuta con d.P.R. 30 novembre 1993 e quella successiva con d.P.R. 5 ottobre 1998, attualmente efficace, debbano computarsi ai sensi della legge 23 agosto 1988, n. 400.

Con riferimento alla parte dell'interrogazione riguardante il direttore generale dell'INFS, Prof. Mario Spagnesi, si precisa che l'incarico è ricoperto dall'interessato a seguito di contratti ex articolo 5 legge 20

marzo 1975, n. 70, della durata di cinque anni, rinnovabili.

A tale proposito sono opportune alcune osservazioni: non sembra possano ritenersi frustrati i principi della legge n. 70/75, in quanto tale disposizione normativa lascia agli organi « politici » degli Enti piena libertà nella scelta dell'organo gestionale e prevede che la carica di direttore generale possa essere rivestita anche da un funzionario dell'ente, purché in possesso di adeguati requisiti tecnico-professionali, la cui assunzione avvenga con contratto a tempo determinato della durata massima di cinque anni rinnovabili.

In particolare, per l'assegnazione dell'incarico, in ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 5 della legge 20 marzo 1975, n. 70, l'Istituto ha sempre effettuato una preliminare valutazione dei requisiti tecnico-professionali del candidato, delle doti gestionali ed organizzative dello stesso, oltre che, per l'ultimo rinnovo dell'incarico, del rapporto fiduciario instaurato negli anni con gli organi di « governo » dell'Istituto stesso.

Nella nomina del direttore generale, inoltre, sono state sempre puntualmente osservate anche le norme statutarie, di volta in volta in vigore, relative alle comunicazioni agli organi vigilanti, e gli stessi sono stati così messi in condizione di sollevare eventuali obiezioni relative ad errate interpretazioni normative.

Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio: Enrico Micheli.

DEL BARONE. — Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. — Per sapere — premesso che:

secondo gli accordi vigenti, l'Inps offre, ai medici convenzionati specialisti, tariffe economiche che sono quelle riscontrate nel contratto per la specialistica esterna. Risulta all'interrogante che allo stato, però, l'Inps nella Campania non applica il tariffario ultimo del 14 luglio 1996 supplemento ordinario della Gazzetta ufficiale n. 216 stabilito dal decreto ministe-

riale 22 luglio 1996, ma paga le prestazioni in base al precedente decreto del Presidente della Repubblica n. 119/120 del 23 marzo 1988;

la cosa avviene in maniera contraria, almeno per quello che riguarda la Campania, a quanto, invece, viene offerto agli specialisti convenzionati dalle altre regioni italiane;

all'interrogante sembra inutile affermare in termini estremamente chiari, che il danno economico che gli specialisti esterni campani con questo trattamento subiscono, è decisamente notevole, ma è soprattutto ingiustificato —:

se il Ministro non intenda interessarsi del fatto e fare in modo che le tariffe per i medici operanti con l'Inps nella Campania vengano aggiornate a quella che è la realtà attuale e non a quella del 1988, anche nel ricordo di un tentativo fatto dall'interrogante, nella sua qualità di presidente dell'ordine dei medici chirurghi ed odontoiatri di Napoli, presso il direttore generale dell'Inps, tentativo rimasto senza alcuna risposta, trattandosi di attuare un atto di giustizia e soprattutto di non lasciare alla Campania un'immeritata maglia nera in un campo ove i medici specialisti compiono il loro dovere con la stessa capacità, con lo stesso amore e con la stessa professionalità dei colleghi delle altre regioni italiane. (4-25481)

RISPOSTA. — Con riferimento all'interrogazione citata, l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale ha fatto presente quanto segue.

I compensi per le prestazioni rese dalle strutture sanitarie e dai medici specialisti esterni erano regolati in base al decreto del Presidente della Repubblica n. 119/120 del 23.3.1988.

Il Ministero della Sanità, cui la legge n. 549/95 ha demandato l'individuazione delle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale e delle relative tariffe, ha emanato il 22 luglio 1996 un decreto recante norme e tariffe relative agli accertamenti diagnostici e strumentali ed ha indi-

viduato nell'«accreditamento» dei soggetti convenzionati da parte delle regioni l'elemento qualificante del rapporto di convenzionamento.

Infatti, l'accreditamento si configura come formale riconoscimento del requisito per l'erogazione delle prestazioni specialistiche, a garanzia di migliori livelli di efficienza e qualità e quindi le tariffe dovranno essere applicate con criteri di gradualità rispetto ai suddetti livelli di qualità del servizio.

Solo le Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano hanno proceduto a concedere l'accreditamento secondo la nuova disciplina.

Alla luce del suddetto quadro normativo di riferimento l'Istituto, con la circolare n. 180, ha fornito alle proprie sedi periferiche istruzioni al riguardo.

Le sedi dovranno procedere alla disdetta delle convenzioni in essere e stabilirne nuove che dovranno uniformarsi ai seguenti criteri:

verifica circa l'esistenza di strutture sanitarie dell'INAIL da utilizzare con carattere prioritario esclusivamente in regime di reciprocità;

in caso contrario, individuazione delle strutture sanitarie pubbliche idonee ad assicurare le prestazioni a livelli di servizio adeguati;

in mancanza di tali disponibilità, individuazione delle strutture sanitarie private in possesso della certificazione di «accreditamento» rilasciata dalle regioni, il possesso di tale requisito è indispensabile per la stipula di nuove convenzioni.

Le singole strutture INPS territoriali stipuleranno le nuove convenzioni tenendo conto del tariffario emanato dal Ministero della Sanità con il citato decreto nel quale è previsto che le singole regioni possano applicare una riduzione delle tariffe fino al 20 per cento.

Inoltre è stato previsto che per i medici convenzionati che svolgono attività all'interno delle strutture dell'istituto, utilizzando le attrezzature elettromedicali e radiologiche

in dotazione ai Centro Medico Legali, va applicata una riduzione delle tariffe del 20 per cento.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Cesare Salvi.

DE SIMONE. — Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. — Per sapere — premesso che:

il giorno 16 luglio 1999 il sindaco di Prata P. U. (AV), avvocato Antonio Rondoni, ha inviato una lettera al prefetto di Avellino, al presidente della provincia e ai sindacati confederali irpini, per denunciare il comportamento della F.M.A. che sta assumendo mano d'opera con criteri non trasparenti ed ha chiesto loro, ognuno per quanto di propria competenza, di imporre all'azienda di fare chiarezza sulla questione;

la denuncia nasce dal fatto che il sindaco, sollecitato da tanti giovani, si era recato insieme al vice sindaco e ad un assessore, allo stabilimento F.M.A. per chiedere delucidazioni al capo del personale in merito ai criteri adottati per le assunzioni e avrebbe ricevuto la testuale risposta: «questa è un'azienda privata e possiamo assumere come e chi ci pare, possiamo scegliere, se ci garba, chi ha gli occhi azzurri o chi ha i capelli neri, indipendentemente da altre valutazioni»;

l'amministrazione comunale di Prata P.U. si è, quindi, riservata di convocare il consiglio comunale per discutere della vicenda;

da una lettera aperta del segretario provinciale della Cgil, Raffaele Lieto, pubblicata da *Il Mattino* il 10 giugno scorso, risulta che il sindacalista chiedeva al direttore della F.M.A. un'iniziativa dell'azienda tesa a chiarire i criteri delle assunzioni e ciò per il buon nome dell'azienda stessa e per affermare regole di trasparenza e legalità sul territorio. La richiesta di un intervento chiarificatore aveva lo scopo di mettere fine ad una

prassi che offende la dignità delle persone, spesso disoccupate da molti anni, e che sopravvivono con la pensione o comunque con il sostegno dei genitori;

a tale lettera non è mai stata data risposta;

quali urgenti iniziative intenda assumere alla luce della vigente normativa in tema di assunzioni per sollecitare una grande azienda quale la Fiat, un gruppo industriale che è parte della storia del nostro paese, di aiutare la provincia e i suoi cittadini a sentirsi più liberi, più europei, ed a raggiungere livelli di civiltà politica finora sconosciuti, spiegando i criteri con cui i giovani disoccupati vengono selezionati per il lavoro. (4-25153)

**RISPOSTA.** — *Con riferimento all'interrogazione indicata, dagli accertamenti effettuati dalla Direzione Provinciale del Lavoro di Avellino è emerso quanto segue.*

*Le procedure di selezione di personale da assumere presso la F.M.A. di Pratola Serra (Avellino) vengono effettuate autonomamente dall'azienda ed esulano dalle competenze della suddetta Direzione, in quanto l'attuale normativa prevede l'assunzione diretta della manodopera occorrente.*

*È stato rilevato che, ai fini della selezione, la Società in parola procede all'esame delle domande, con particolare attenzione ai giovani in possesso di diplomi e qualifiche tecniche attinenti all'attività dell'azienda, nonché alla valutazione dell'età che, in seguito alla procedura promossa dall'UE per gli aiuti alle assunzioni con contratto di formazione lavoro e ad un criterio prudenziale di interpretazione primaria del dettato della procedura stessa, ha indotto l'azienda a prendere in considerazione soltanto candidature di giovani con età non superiore ai 25 anni al momento della chiusura del contratto di formazione e lavoro.*

*Successivamente, l'azienda ricorre all'utilizzazione di funzionari di società esterne specializzati nella selezione delle risorse umane ed in possesso del know how tecnico scientifico per la individuazione e correzione di test attitudinali. Dopo aver sottoposto i candidati a visita medica pre-*

*ventiva e ad un colloquio di orientamento professionale e di valutazione complessiva da parte di funzionari aziendali, la F.M.A. procede all'assunzione del giovane il quale ha di fatto superato i test medico-attitudinali suddetti notificandone il nominativo alla Sezione Circoscrizionale per l'impiego.*

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Cesare Salvi.

**DI LUCA, LEONE e ALESSANDRO RUBINO.** — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

agli interroganti è pervenuta notizia di presunte irregolarità nel controllo dell'estrazione del superenalotto del 22 settembre 1999, che invaliderebbero l'estrazione stessa con il conseguente rimborso delle somme giocate, così come da regolamento;

se ciò risponda a vero quali provvedimenti conseguenziali intenda adottare anche al fine di individuare eventuali responsabilità. (4-25714)

**DI LUCA, LEONE e ALESSANDRO RUBINO.** — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

risulterebbe agli interroganti che sarebbe pervenuta al ministero delle finanze, da una direzione generale delle entrate, una nota riservata di irregolarità connesse ai controlli previsti dall'articolo 10 del « regolamento del concorso pronostici superenalotto » in relazione all'estrazione del 22 settembre 1999;

tali irregolarità, sarebbero suscettibili di determinare l'annullamento del concorso con il conseguente rimborso delle giocate —:

ove mai ciò risponda a vero quali provvedimenti conseguenziali intenda adottare anche a fine di individuare eventuali responsabilità. (4-25723)

**RISPOSTA.** — *Si risponde congiuntamente alle interrogazioni n 4-25714 e n 4-25723 in*

quanto involgono analoghe problematiche, concernenti presunte irregolarità del concorso pronostici Enalotto del 22 settembre 1999.

In particolare, con i predetti documenti di sindacato ispettivo si chiede di conoscere quali provvedimenti si intenda adottare al fine di accertare eventuali responsabilità, nel caso risultassero vere le notizie su presunte irregolarità nel controllo dell'estrazione del suindicato concorso Enalotto del 22 settembre 1999 e se il concorso stesso possa essere invalidato con conseguente rimborso delle somme giocate.

Al riguardo, il competente Dipartimento delle Entrate ha precisato che, così come indicato dalla stessa Società Sisal, durante le operazioni di controllo del concorso di che trattasi, si è verificato un ritardo nella elaborazione dei dati successiva alla chiusura del gioco raccolto in alcune zone. La raccolta delle giocate è stata regolarmente chiusa, rispettivamente alle ore 19.00 per i terminali « on line », e alle ore 17.45, per gli altri terminali.

Alle ore 19.00, dunque, tutti i dati di gioco erano contenuti nell'elaboratore centrale il quale, prima dell'estrazione dei numeri del lotto, viene escluso da ogni contatto esterno e da ogni possibilità di inserimento di dati.

Contemporaneamente è iniziata, mediante l'utilizzo di appositi « personal computer », la trascrizione dei dati contenuti nell'elaboratore nei dischi ottici da consegnare alla Commissione ministeriale preposta al controllo, prima dell'estrazione dei numeri del lotto.

Nel corso delle operazioni di trascrizione nei dischi ottici dei dati del gioco raccolto nella città di Milano e nelle zone di Palermo, Bologna e Torino, il computer preposto a tali operazioni ha subito un imprevedibile blocco che ha comportato, malgrado gli immediati interventi della società concessionaria, un ritardo nella consegna dei relativi dischi ottici alla competente cartacea delle giocate.

Ad avviso del predetto Dipartimento quindi, si è trattato, di un semplice ritardo nella consegna dei dischi ottici alla competente Commissione, peraltro presente « in

loco »; ritardo che non ha determinato né poteva determinare alcuna irregolarità nel gioco e nell'accertamento delle vincite, tenuto conto che i dati di gioco erano stati tutti regolarmente raccolti dall'elaboratore centrale Sisal in tempo utile e che per le singole schede è possibile risalire a tutti gli elementi della giocata.

Ha precisato, comunque, il medesimo Dipartimento che non appena a conoscenza dell'inconveniente verificatosi e al fine di evitare, in ogni caso, che esso possa ripetersi, con telegramma prot. III/7/166080 del 24 settembre 1999, ha tempestivamente diramato apposite istruzioni di natura tecnica, immediatamente esecutive per la SISAL S.p.A., che gestisce il concorso, disponendo, al fine di garantire idonee procedure di supporto, che i dati del gioco siano soggetti ad una duplice trascrizione, una graduale, man mano che i dati stessi pervengono, e l'altra dopo la chiusura del gioco, riguardante i dati complessivi.

Il Ministro delle finanze: Vincenzo Visco.

FAGGIANO. — Ai Ministri dell'interno e del lavoro e della previdenza sociale. — Per sapere — premesso che:

Claudio Chisena, nato a Mesagne il 9 luglio 1969 ed ivi residente alla Via Pacinotti 19, a seguito di esame medico presso la competente commissione medica provinciale ha ottenuto, con verbale n. 676/97 del 13 novembre 1997, accertamento di una riduzione permanente della capacità lavorativa del 91 per cento;

in virtù di tale riconoscimento il prefetto della provincia di Brindisi ha decretato in data 18 novembre 1998 che al Chisena venga corrisposto assegno mensile di assistenza con decorrenza dal 1° ottobre 1997;

il Chisena è solo uno dei tanti cittadini ai quali è stato riconosciuto il diritto all'indennità mensile di assistenza o alla pensione di inabilità o all'indennità di accompagnamento diventati titolari di provvidenze economiche, in attesa di ricevere il

dovuto e che spesso versano in gravi e disagiate condizioni economiche;

dall'ottobre 1998 la procedura della erogazione degli assegni di invalidità, ha subito una radicale modifica che vede le prefetture delle diverse province impegnate a trasmettere la documentazione necessaria all'*iter* non più, come un tempo avveniva, al ministero dell'interno il quale a sua volta erogava direttamente l'assegno, bensì al centro di elaborazione dati dell'Inps che provvederà in futuro a detta incombenza;

tale nuova procedura di trasmissione si avvale di un sistema telematico che dovrebbe accelerare i tempi di istruzione ed erogazione, ma in realtà tale sistema risulta essere entrato in funzione esclusivamente nel gennaio del 1999 accumulando pertanto ritardi e carichi di lavoro dalla mole considerevole;

la tardiva entrata in funzione del sistema ha permesso la trasmissione dei dati relativi a quanto maturato e non riscosso in via prioritaria solo da chi non è più in vita, mentre ciò ancora non accade per le nuove concessioni e per le pensioni di chi ancora è in vita;

tale situazione ha di fatto bloccato l'erogazione degli assegni per le nuove concessioni che beneficiano di provvidenze economiche a partire dall'ottobre 1998, tra le quali quella del Chisena è solo una delle tante;

questa incredibile inefficienza e cattivo funzionamento del sistema di trasmissione telematica, determina un danno morale ed economico per migliaia di cittadini già gravati da una serie di complicazioni di carattere sanitario ed economico, di fronte alle quali qualsiasi ritardo o attesa per un'immediata soluzione appare grave ed ingiustificato -:

quali provvedimenti urgenti si intendano attivare per riportare immediatamente a normalità i gravi ritardi accumulati e per garantire un normale e regolare esercizio del diritto maturato da tanti cittadini molti dei quali a rischio di sopravvivenza;

quali provvedimenti si intendano assumere, infine, per garantire che in futuro qualsiasi modifica procedurale di assegnazione delle pensioni ottenga un maggior controllo e rigore, ma con la certezza di evitare inutili appesantimenti burocratici e danni gravi ai cittadini interessati a partire dal momento iniziale di applicazione delle stesse modifiche. (4-22992)

*RISPOSTA. — Si risponde su delega della Presidenza del Consiglio dei Ministri.*

*In relazione all'interrogazione presentata si comunica quanto riferito dall'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale.*

*Nel mese di aprile u.s. è stata liquidata la pensione di invalidità civile n. 07010232 al Sig. Claudio Chisena, mentre il decreto di concessione da parte della Prefettura era stato emesso nel novembre 1998.*

*Per quanto riguarda i motivi che hanno determinato il ritardo l'Istituto ha fatto presente che l'articolo 130 del decreto legislativo n. 112/98, innovando rispetto al passato, ha demandato dal novembre 1998 all'INPS la sola funzione di erogazione delle prestazioni, mentre l'istruttoria e la definizione delle domande sono rimaste a carico delle Prefetture.*

*Ciò ha determinato l'afflusso all'INPS di una notevole mole di pratiche e la necessità di informatizzare le procedure seguite dalla Prefettura.*

*Infine, l'Istituto ha reso noto che alla data del 16 novembre u.s. sono state definite e poste in pagamento 175.084 nuove liquidazioni di pensioni di invalidità civile e 116.090 pratiche riguardanti il pagamento dei ratei pregressi.*

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Cesare Salvi.

*FOTI. — Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. — Per sapere — premesso che:*

al signor Bia venne consegnato il 3 luglio 1996, dai competenti uffici, un prospetto dal quale risultava che lo stesso avrebbe potuto richiedere il trattamento

pensionistico a far data dall'aprile 1998. Detto termine viene oggi giudicato, dagli stessi uffici, « superato » -:

in quale data l'assicurato Inps Bia Franco (nato a Piacenza il 21 dicembre 1937 e residente in via Due case, numero 4, in comune di Podenzano — PC) avrà titolo per richiedere il trattamento pensionistico di sua spettanza. (4-19584)

**RISPOSTA.** — *Con riferimento all'interrogazione indicata, l'Istituto nazionale della Previdenza Sociale ha fatto presente quanto segue.*

*In favore del Sig. Franco BIA è stata liquidata la pensione n. 36024038 di cat. VO/COM.*

*Ai sensi dell'articolo 59 della legge 449/97, che ha modificato la precedente disciplina al pensionamento di anzianità (legge 335/95), in base alla quale l'interessato avrebbe conseguito la pensione dell'1.4.1998, la decorrenza della prestazione è stata fissata al 1° febbraio 1999, prima finestra utile per il conseguimento della pensione di anzianità nella gestione autonoma dei commercianti per coloro che risultavano in possesso dei requisiti contributivi e di età come il Sig. Bia.*

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Cesare Salvi.

**FRAGALÀ.** — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro della difesa.* — Per sapere — premesso che:

l'articolo 14 del regio decreto 15 aprile 1928, n. 1024, stabilisce che in tema di pensione privilegiata ordinaria, la Commissione medica di seconda istanza è chiamata ad esprimere giudizi riguardanti la dipendenza da causa di servizio e l'ascrivibilità tabellare delle invalidità contratte dai militari sia di leva che di carriera;

la succitata legge, prevede che la Commissione medica ospedaliera di prima istanza — qualora l'interessato non accetti il giudizio della idoneità o rifiuti di sottoscrivere la sottoscrizione per accettazione

— è obbligata a trasmettere d'ufficio la pratica alla Commissione medica di seconda istanza, per il superiore deliberato;

la suddetta legge inoltre, non prevede affatto il ricorso del soggetto interessato alla Commissione medica di seconda istanza;

nella circolare del ministero della difesa 30 luglio 1993, n. 1100/ML - 10/10 a firma del direttore generale della sanità militare Stornelli, al punto c, comma 2, si legge che in tema di pensione privilegiata, la Commissione medica di seconda istanza non esprime giudizi riguardanti le cause e l'ascrivibilità tabellare delle invalidità, ovvero di morte, cancellando, di fatto, l'articolo 14 del regio decreto 15 aprile 1928, n. 1024, mai abrogato, peraltro, dal Parlamento;

alla luce di quanto esposto in premessa, risulterebbe evidente una grave omissione del succitato direttore generale di sanità militare —:

se non ritengano opportuno avviare una apposita indagine conoscitiva per acclearare le ragioni che hanno indotto ad adottare la circolare emessa dal ministero della difesa e firmata dal direttore generale di sanità militare;

quali iniziative intendano assumere e quali provvedimenti intendano adottare al fine di tutelare l'interesse ad ottenere giustizia di tutti i cittadini, militari o civili che siano. (4-09443)

**RISPOSTA.** — *Il Regio Decreto n. 1024 del 15 aprile 1928 non riguarda il trattamento privilegiato ordinario, bensì il procedimento per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio. La pensione privilegiata ordinaria è infatti regolamentata dal Testo Unico sulle pensioni (decreto del Presidente della Repubblica del 29 dicembre 1973 n. 1092) che non prevede l'intervento della Commissione Medica di 2ª istanza in materia.*

*Conseguentemente la circolare n. 1100/ML/10/10 in data 30 luglio 1993 della Direzione Generale della Sanità Militare di-*

*sponde che in tema di pensione privilegiata ordinaria la Commissione Medica di 2<sup>a</sup> istanza non debba pronunciarsi.*

*Risulta pertanto chiaro che non vi è alcuna omissione da parte della citata Direzione Generale e degli Organi Medico-Legali ad essa afferenti, ma è semplicemente applicata la normativa vigente.*

*Si aggiunge che a tutela dei dipendenti che non intendessero accettare i giudizi formulati dalla Commissione Medica Ospedaliera, in tema di pensione privilegiata ordinaria, sussiste la possibilità di adire la Corte dei Conti per l'eventuale ricorso in sede giurisdizionale.*

Il Ministro della difesa: Sergio Mattarella.

**GALATI.** — *Al Ministro delle comunicazioni.* — Per sapere — premesso che:

la Società Poste Italiane avrebbe deciso unilateralmente, senza la preventiva consultazione delle organizzazioni sindacali, di chiudere il Centro di meccanizzazione postale di Lamezia Terme;

tale decisione, se confermata, comporterebbe gravissime conseguenze sul piano occupazionale aggravando la situazione della regione Calabria da tempo divenuta insostenibile;

i dati relativi al traffico gestito dal centro e al livello di produttività, valutato in percentuale ai lavoratori in organico, quali risultano da una nota inviata dai lavoratori in stato di agitazione, evidenziano l'irrazionalità della scelta, infatti si tratta di smantellare un centro produttivo ed efficiente;

la chiusura del centro oltre alle conseguenze negative sul piano occupazionale sopra evidenziate comporterebbe un aggravio dei costi, vista la necessità di procedere ad una riorganizzazione del servizio per il trasferimento della lavorazione dei pacchi verso altro centro —:

se sia a conoscenza dei fatti esposti;

quali atti e quali iniziative intenda adottare o intraprendere per difendere i lavoratori del centro dal pericolo che vengano prese decisioni lesive dei loro diritti e a scapito della qualità ed economicità del servizio per tutta la comunità locale.

(4-23771)

**RISPOSTA.** — *Al riguardo si ritiene opportuno far presente che, a seguito della trasformazione dell'ente Poste Italiane in società per azioni il Governo non ha il potere di sindacarne l'operato per la parte riguardante la gestione aziendale che, com'è noto, rientra nella competenza specifica degli organi statutari della società.*

*Ciò premesso, si fa presente che la società Poste italiane — interessata in merito a quanto rappresentato dall'interrogante — ha precisato che non è intendimento della azienda procedere alla chiusura di alcun ufficio postale nella provincia di Reggio Calabria.*

*È vero, invece, che la ripetuta società, in ottemperanza di quanto stabilito nel piano d'impresa 1998-2002, ha cominciato ad attuare un nuovo modello di organizzazione su tutto il territorio nazionale ed una generalizzata riorganizzazione dei servizi, allo scopo di recuperare produttività ed efficienza per meglio posizionarsi sul mercato.*

*In tale ottica sono stati ridisegnati, tenendo conto dei bacini di utenza, i centri di meccanizzazione postale (CMP) ed i centri unificati di automazione (CUAS) prevedendo per quanto riguarda la Calabria, un ridimensionamento del CUAS di Reggio Calabria e del CMP di Lamezia Terme.*

*In particolare, ha proseguito la società, nel CUAS di Reggio Calabria si procederà alla riduzione del personale ivi applicato in connessione con la diminuzione delle attività svolte, mentre per il CMP di Lamezia Terme è all'esame la possibilità di interrompere l'attività del settore meccanizzato dei pacchi.*

*In entrambi i casi le unità di esubero verranno ricollocate in altri settori operativi del territorio con modalità e tempi che la società si è impegnata a valutare attentamente in modo da assecondare il più pos-*

*sibile le esigenze del personale interessato ai movimenti in parola.*

Il Ministro delle comunicazioni:  
Salvatore Cardinale.

GRAMAZIO, PORCU, CARLESÌ, CONTI, PAOLONE e MALGIERI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri. — Per sapere — premesso che:*

la Telecom Italia ha manifestato l'intenzione di sottoporre alla determinazione della competente Authority un aumento delle tariffe per le telefonate urbane del 22 per cento;

il ministero del Tesoro è azionista della Telecom Italia;

l'iniziativa della Telecom Italia è gravemente lesiva di quanti utilizzano il telefono per bisogni primari —:

quali iniziative intenda assumere per arrestare l'iniziativa della Telecom.

(4-20023)

RISPOSTA. — *Al riguardo, nel far presente che si risponde per incarico della Presidenza del Consiglio dei Ministri si ritiene opportuno precisare, che l'articolo 4, comma 9, della legge 31 luglio 1997, n. 249 stabilisce che dal 1° gennaio 1998 l'offerta del servizio di telefonia vocale è soggetta a un regime di prezzo, prevedendo, tuttavia, per un periodo non superiore a due anni dall'entrata in vigore della predetta legge, la possibilità di mantenere un regime tariffario.*

*Il periodo transitorio suddetto doveva servire a consentire un passaggio graduale da un regime basato su tariffe amministrative ad un regime di prezzi orientati al costo dei servizi offerti, come peraltro stabilito anche dal d.P.R. 19 settembre 1997, n. 318.*

*La medesima legge n. 249/1997 attribuisce, altresì, all'Authority per le garanzie nelle comunicazioni la competenza in merito alla regolamentazione ed al controllo delle condizioni economiche di offerta del servizio di telefonia vocale da parte dell'operatore dominante (Telecom Italia).*

*In proposito si rammenta che con le proprie delibere n. 85/98, n. 101/98 e n. 171/99 la suddetta Authority ha fornito alla soc. Telecom Italia le indicazioni necessarie al fine di perseguire il duplice obiettivo di orientare i prezzi praticati al costo del servizio offerto e di operare un ribilanciamento tariffario tra i diversi servizi.*

*In particolare, l'introduzione del price cap ha imposto alla Telecom Italia un vincolo triennale che inciderà sulla riduzione della spesa per ciascuno degli anni 2000, 2001 e 2002, con la conseguenza che le tariffe potranno aumentare in misura pari al tasso di inflazione ma diminuiranno del 4,5%: pertanto nell'ipotesi di un tasso di inflazione pari all'1,5%, la spesa dell'utente si contrarrà di circa il 9% nel triennio (3% ogni anno).*

*In virtù dell'adozione delle delibere sopra menzionate si è così realizzata una riduzione complessiva di spesa a carico degli utenti stimata in circa il 9,2%, (di cui il 4%, per l'utenza residenziale).*

*Nell'ambito di tali manovre sono state ridotte le tariffe interurbane ed internazionali ed è stata introdotta la cosiddetta tariffa di prossimità, ovvero una tariffa interurbana prossima a quella urbana (uno scatto ogni 180 secondi in fascia di punta ed ogni 360 secondi in fascia ridotta, a fronte rispettivamente di 220 e 400 secondi per la telefonia urbana), da applicare a partire dal 1° novembre 1999 alle conversazioni tra aree locali dello stesso distretto telefonico.*

*L'unica voce in aumento risulta essere il canone di abbonamento che è stato incrementato complessivamente di 1.700 lire al mese per gli utenti residenziali e che risulta largamente controbilanciato dalle riduzioni sulle altre voci di spesa.*

Il Ministro delle comunicazioni:  
Salvatore Cardinale.

GRAMAZIO. — *Ai Ministri delle comunicazioni e della sanità. — Per sapere — premesso che:*

nel settore delle telecomunicazioni l'esistenza del decreto n. 381 del 1998 in tema di inquinamento elettromagnetico

non garantisce una piena soddisfazione delle associazioni ambientaliste, dei Comitati dei cittadini, per via di una inadeguata e carente applicazione dello stesso;

con il proliferare delle antenne per telecomunicazione senza una regolare normativa si sta alimentando un vero e proprio « mercato nero » che vede i gestori del servizio di telefonia cellulare impegnati ad elargire compensi spropositati senza una regolare gestione dei fondi d'impresa pur di erigere apparecchiature per la ripetizione del segnale telefonico sui palazzi delle città italiane;

con analogo metodologia di carattere terzomondista molte imprese private elaborano piani per il posizionamento delle microcellule per telefonia cellulare (a soli tre metri di altezza sulle più belle piazze italiane) senza i dovuti studi di compatibilità ambientale né di verifica sui campi elettromagnetici esistenti;

i piani elaborati per l'installazione delle antenne sono sconosciuti agli Enti preposti quali le Asl, regioni, province, comuni e viste le difficoltà oggettive a far rispettare la normativa vigente del decreto-legge n. 381 del 1998 ai gestori già in possesso di regolare licenza sul territorio italiano quali (Tim, Omnitel e Wind);

ad avviso dell'interrogante il consorzio Blutel si trova nella effettiva impossibilità di operare sul mercato viste le problematiche di trasmissione del segnale telefonico, senza impiantare nuove antenne e quindi alzando ulteriormente i già alti valori di radiazione elettromagnetica esistenti nelle città italiane -:

se, alla luce dei nuovi sviluppi nell'assegnazione della licenza al quarto gestore di telefonia mobile, non si ritenga fondamentale prendere provvedimenti per evitare che anche il futuro nuovo soggetto delle comunicazioni non si trovi nella condizione di alimentare quel mercato poco pulito che troppo palesemente risuona come una violenza ai danni della popolazione;

quali iniziative siano state intraprese o si intendano adottare nel senso da tutti auspicato affinché il danno oggettivo sul principio di tutela della popolazione dalle radiazioni non ionizzanti possa essere gestito in forma efficiente;

se non sia più opportuno per la credibilità di questo Governo in tema di politiche ambientali sospendere la gara per il quarto gestore di telefonia mobile, effettuando un monitoraggio ambientale sulla attuale situazione e prevedendo un piano di bonifica sugli impianti esistenti. (4-24917)

*RISPOSTA. — Al riguardo si fa presente che, fatte salve le attribuzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni di cui all'articolo 1, comma 6, n. 15, della legge 31 luglio 1997, n. 249, la disciplina della installazione e della modifica degli impianti di radiocomunicazioni e l'attività di vigilanza e controllo sono di competenza delle Regioni e delle Province autonome.*

*Al fine di tutelare l'ambiente e il paesaggio nonché di proteggere la popolazione da eventuali danni da esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, è all'esame del Parlamento, com'è noto, un disegno di legge recante « legge quadro sull'inquinamento elettromagnetico » in cui, tra l'altro, si prevede un monitoraggio ambientale dell'attuale situazione. Ciò consentirà alle Regioni la predisposizione di conseguenti piani di risanamento.*

*In particolare, al fine di coordinare i catasti regionali, il provvedimento prevede l'istituzione di un catasto nazionale delle sorgenti fisse dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici e delle zone interessate. La realizzazione di tale catasto nazionale vede coinvolti, oltre a questo Ministero anche quelli dell'ambiente, della sanità, dei lavori pubblici, della difesa e dell'interno (ovviamente ciascuno per le proprie competenze) nonché gli enti locali per quanto riguarda i catasti regionali.*

*Il coinvolgimento di tali istituzioni è giustificato dalla necessità di affrontare le diverse problematiche derivanti dalle sorgenti emittenti.*

*La protezione dai campi elettromagnetici dovrà essere infatti affrontata a vari livelli,*

quello sanitario strettamente connesso alla definizione dei limiti di esposizione e alla ricerca degli effetti dei campi sulla salute umana, quello di rispetto dell'ambiente e quello di misura dei campi elettromagnetici, attraverso la messa a punto di metodologie specifiche e l'utilizzo di adeguati strumenti muniti delle necessarie certificazioni e correttamente tarati.

Circa le preoccupazioni espresse dall'interrogante inerenti la gara per il quarto gestore di telefonia mobile, si fa presente che l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, con deliberazione n. 195 del 4 agosto 1999, ha rilasciato alla Blu s.p.a. la relativa licenza individuale.

In proposito si sottolinea che, in attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318, l'installazione, l'esercizio e la fornitura di reti di telecomunicazioni nonché la prestazione dei servizi ad esse relativi accessibili al pubblico, considerate attività di preminente interesse generale fondate sulla libera concorrenza e pluralità dei soggetti operatori, vanno espletati nel rispetto dei principi di obiettività e trasparenza e della vigente normativa in materia di tutela della salute pubblica, dell'ambiente e degli obiettivi di pianificazione urbanistica e territoriale, di concerto con le autorità competenti. Ed è in base a tali principi che l'Autorità è tenuta a rilasciare le licenze individuali, il cui numero può essere limitato solo in relazione ad insufficienti disponibilità dello spettro delle frequenze e per il tempo necessario a rendere disponibili i numeri sufficienti.

In attesa, quindi, delle conclusioni del monitoraggio ambientale e della elaborazione del piano di bonifica e in considerazione del fatto che laddove esistono zone in cui non è possibile installare nuovi impianti ve ne saranno altre dove i livelli di campo sono al di sotto dei limiti di legge, spetterà alle autorità competenti a livello locale, all'atto del rilascio delle autorizzazioni di installazione, verificare, attraverso necessarie valutazioni e puntuali misurazioni, le possibilità di localizzazione degli impianti sul territorio.

Il Ministro delle comunicazioni:  
Salvatore Cardinale.

LUCHESE. — Al Ministro delle finanze.  
— Per sapere:

se sia a conoscenza che ad una vedova titolare della pensione di reversibilità è giunto un avviso di riscossione della somma di lire 100.000 quale rimborso delle imposte pagate dal marito e che tale riscossione è stata subordinata al pagamento di una imposta di ben 70.000 lire —:

se non ritenga opportuno adottare iniziative volte a verificare la legittimità della suddetta imposizione fiscale. (4-24471)

RISPOSTA. — Con l'interrogazione cui si risponde l'interrogante lamenta che « ad una vedova titolare della pensione di reversibilità è giunto un avviso di riscossione della somma di lire 100.000 quale rimborso delle imposte pagate dal marito e che tale riscossione è stata subordinata al pagamento di una imposta di ben 70.000 lire ».

Al riguardo, il Dipartimento delle Entrate ha rilevato che le informazioni desumibili dal testo dell'interrogazione non consentono l'esatta individuazione della persona cui si fa riferimento e che pertanto non è possibile riferire sulla specifica questione oggetto del predetto documento di sindacato ispettivo.

In ogni caso, non risulta che la riscossione di un rimborso sia subordinata all'applicazione di alcuna imposta.

Il Ministro delle finanze: Vincenzo Visco.

LUCHESE. — Al Presidente del Consiglio dei ministri. — Per sapere:

se e quanti soldi intenda spendere per i regali natalizi a giornalisti ed altre persone con pubblico denaro;

se non sia il caso di bloccare una spesa mostruosa ed assurda, che appare illecita, in quanto il contribuente non si può accollare anche queste spese.

(4-27330)

RISPOSTA. — Con riferimento all'atto di sindacato ispettivo in esame, si fa presente

che né il Presidente del Consiglio, né l'Ufficio stampa della Presidenza del Consiglio dei ministri hanno ritenuto opportuno, in occasione delle festività trascorse, effettuare regali natalizi ai giornalisti.

L'unica spesa sostenuta è stata quella relativa all'invio di biglietti augurali, soprattutto in risposta a messaggi di auguri ricevuti.

Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio: Enrico Micheli.

MALAVENDA. — Ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e dell'interno. — Per sapere — premesso che:

Federica Gasparri, sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale, l'11 dicembre 1996, rispondendo ad una precedente interrogazione del sottoscritto del 16 luglio 1996 sui rapporti tra Movicoop e Sudafrica, ha sostenuto che « Il responsabile della Movicoop ha consegnato, in occasione delle visite ispettive, un promemoria dal quale si evince che la cooperativa non ha mai avuto alcun rapporto con società o con strutture sudafricane »;

a quanto risulta all'interrogante, tale affermazione non corrisponde al vero, in quanto Movicoop, nel 1989, ha costituito la Europe transport service i cui organismi dirigenti sono ricoperti da Ruggero Parisio (presidente di Movicoop) e da Fancesco e Pierfrancesco Vago (quest'ultimo residente in Johannesburg): Europe transport services si occupava di trasporti internazionali aerei e marittimi, prevalentemente verso l'allora regime razzista di Pretoria;

tra le aziende che usufruivano dei servizi logistici e di trasporti forniti da Europe transport service, c'era la multinazionale statunitense Ingersoll Rand, con sede a Vignate (Milano), costruttrice di impianti e di macchine industriali (compressori centrifughi, motocompressori, attrezzatura estrattiva, pompe nucleari, eccetera);

i rapporti tra Europe transport services e la società statunitense erano continuativi e la controllata Movicoop curava, mediante propri delegati, le operazioni di carico dei manufatti di Ingersoll Rand, presso la sede di Vignate, e provvedeva alla spedizione dei container dal porto di Genova verso il Sudafrica;

dal 1948 sino al 1994, l'Onu aveva adottato numerose risoluzioni contro il regime di Pretoria, in materia di embargo commerciale, fornitura di petrolio e di prodotti petroliferi, esportazione di armi e trasferimenti di tecnologia (si veda ad esempio la risoluzione A/RES/43/50 D, del 5 dicembre 1988);

Ingersoll Rand, inoltre, alla fine degli anni 1980, è stata indagata e condannata, a seguito del rapporto *House banking committee*, dagli organismi governativi degli Usa, per avere avviato transazioni finanziarie e operazioni commerciali con il governo dell'Iraq attraverso la mediazione della filiale di Atlanta della Banca nazionale del lavoro, durante la guerra tra quel paese e la Repubblica islamica dell'Iran. In quella vicenda di commercio, anche bellico, con l'Iraq, furono coinvolte anche aziende italiane, quali il gruppo Fiat, che con Ingersoll Rand aveva avviato varie attività imprenditoriali, in Italia e all'estero —:

se quanto illustrato in premessa corrisponda al vero;

se i ministri in indirizzo, ciascuno secondo le proprie competenze, non ritengano di approfondire la questione e dare quindi risposte più precise e circostanziate ai quesiti posti, anche alla luce dei licenziamenti posti in essere da Movicoop nei confronti di quei lavoratori-soci che hanno denunciato le illegalità della cooperativa.

(4-08701)

RISPOSTA. — In relazione ai quesiti posti nell'atto parlamentare citato, per la parte di competenza, si rappresenta quanto riferito dalla Direzione Provinciale del Lavoro di Milano.

La società Europe Transport Service s.r.l. — con sede in Segrate-Novegro, Via Carducci 7 — risulta costituita con atto del 5.5.89. Fra i soci fondatori, oltre ai privati, risulta la Cooperativa MOVICOOP a.r.l. Quest'ultima risultava socio di minoranza sia in relazione al capitale versato che all'unico esponente presente nel Consiglio di Amministrazione, composto da tre membri. Il consigliere della Movicoop era il Signor Sipala Giuseppe. Lo stesso nella cooperativa rivestiva la qualifica di socio.

L'attività esercitata dalla E.T.S. s.r.l. era di « spedizioniere internazionale », ma non risulta che la Coop. Movicoop sia stata vettore dei beni esportati dalla società in argomento. Inoltre, pur avendo occasionalmente effettuato come cooperativa di facchinaggio la movimentazione di merci, la Movicoop non ha svolto lavori relativi a pratiche doganali e di invio prodotti, che erano in capo esclusivo alla società incaricata del trasporto e, quindi, alla E.T.S. S.r.l.

Dal verbale del Consiglio di Amministrazione risulta che, a far data dal 12/2/91, la Coop. Movicoop ha dato incarico al suo presidente di cedere le quote di partecipazione nella società E.T.S. e, pertanto in data 9/4/91 (data del verbale di accordo) è caduto qualsiasi interesse con la società in argomento. Risulta, inoltre, dalla certificazione della Camera di Commercio di Milano che il signor Sipala Giuseppe è cessato da ogni carica in seno alla società E.T.S., con atto del 3 marzo 1992.

Per quanto attiene l'ultimo quesito si comunica che la Pretura Circondariale di Milano, con sentenza n. 2433 depositata il 15 luglio 1998, ha ulteriormente rigettato il ricorso ex articolo 28 della legge 300/70, promosso dallo SLAI Cobas. Dalle dichiarazioni verbali rese dal presidente della Cooperativa, Signor Ruggero Parisio, le controversie di natura sindacale risultano superate, essendo venute meno le cause che avevano generato i contrasti tra i soci.

Infine, in seguito alla comunicazione di reato, di cui all'articolo 1 della legge 1369/60 e articolo 27 della legge 264/49, trasmessa dal Servizio Ispettivo della Direzione Provinciale del Lavoro di Milano alla Pretura locale, si fa presente che il Pretore

ha definito, in data 11 febbraio 1998, il procedimento citato ed ha ammesso l'imputato alla procedura di patteggiamento, applicando la sanzione dell'ammenda. Avverso la predetta sentenza, il presidente della Cooperativa ha riferito di voler ricorrere per una riforma della sentenza.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Cesare Salvi.

MALAVENDA. — Ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della sanità. — Per sapere — premesso che:

il signor Vincenzo Cirillo, dipendente della Fiat Auto spa, stabilimento di Pomiigliano d'Arco con matricola aziendale n. 3807354 (ex 1204), durante accertamenti clinici effettuati tra il dicembre 1994 e il gennaio 1995 è venuto a conoscenza di essere affetto da cardiopatia dilatativa con IV classienia;

le relative documentazioni sanitarie furono immediatamente presentate al servizio sanitario di fabbrica e nel febbraio 1995 il signor Cirillo fu trasferito dal reparto Montaggio (dove aveva lavorato dalla data della sua assunzione avvenuta nel giugno 1973, tranne che per un periodo al reparto « schiumatura » della carrozzeria, anche in questo caso a contatto con pericolose sostanze chimiche tra cui « isocianati »);

in occasione della visita di controllo presso il servizio sanitario di fabbrica avvenuta il 30 novembre 1995 il signor Cirillo scoprì, del tutto casualmente, che i medici del servizio sanitario aziendale erano a conoscenza del suo stato di salute già dal lontano 14 maggio 1980 in quanto, in tale periodo, il signor Cirillo fu inviato dall'azienda a visita medica presso medicina del lavoro di Napoli, Il Policlinico, che rilasciava al solo servizio sanitario di fabbrica un esito di « non idoneità alla mansione svolta fino al miglioramento del quadro clinico da realizzarsi con opportuna terapia » (protocollo 587/80 MdL. Il Policlinico del 16 giugno 1980) senza avvertire

il lavoratore interessato del suo stato di salute e della necessità di necessari ed appropriati interventi terapeutici;

nonostante la grave patologia sofferta dal lavoratore, conosciuta sia dal servizio sanitario aziendale che dall'istituto di medicina del lavoro, in ben 15 anni nessuno ha mai avvertito il lavoratore del suo grave stato clinico, che ha tra l'altro continuato a lavorare in ambienti di lavoro controindicati, né il servizio sanitario aziendale si è mai preoccupato di sottoporlo a successivi accertamenti sanitari;

l'omissione di informazione sanitaria al lavoratore interessato da parte del servizio sanitario aziendale e dell'istituto di medicina del lavoro, e la persistenza a mansioni incompatibili col suo accertato stato di salute hanno comportato l'aggravamento della patologia del signor Cirillo, anche considerando che dal maggio 1980 al novembre del 1995 — ad oggi — gli accertamenti sanitari del 14 maggio 1980 sono gli unici a cui è stato sottoposto il lavoratore, nonostante la relazione tra mansione, esposizione a rischio e stato di salute avrebbe richiesto l'immediata adibizione del lavoratore a mansioni idonee nonché un adeguato monitoraggio periodico delle sue condizioni di salute —:

come intendano intervenire i Ministri interrogati per individuare ed accertare le violazioni di legge e le responsabilità a carico del servizio sanitario aziendale di Fiat Auto spa di Pomigliano d'Arco e dell'istituto di medicina del lavoro del II Policlinico di Napoli anche alla luce dei gravissimi e conseguenti danni alla salute subiti dal signor Vincenzo Cirillo, nonché per imporre finalmente una corretta ed efficace azione di prevenzione sanitaria alla Fiat di Pomigliano da parte di un servizio sanitario aziendale i cui interessi, ad avviso dell'interrogante, sono diventati ormai oggettivamente di parte datoriale e non di imparziale tutela della salute e dell'incolumità dei lavoratori esposte a serio rischio perdurando questo stato di grave illegalità.

(4-21653)

RISPOSTA. — *In relazione ai quesiti posti nell'atto parlamentare citato, si rappresenta*

*quanto comunicato al riguardo dalla Direzione Provinciale del Lavoro di Napoli.*

*Preliminarmente, si fa presente che, con l'entrata in vigore del decreto legislativo 19 settembre 1999, n. 626, in materia di sicurezza e igiene del lavoro, l'azienda FIAT AUTO di Pomigliano d'Arco, al fine di rendere più agevoli gli adempimenti di legge e definire le responsabilità fra le molteplici figure individuate dal citato decreto, si è divisa in diverse unità produttive.*

*Premesso ciò, dalla documentazione fornita dall'azienda risulta che il lavoratore Cirillo Vincenzo, preventivamente, all'assunzione avvenuta in data 22 giugno 1973, fu sottoposto a visita medica presso l'Ente Nazionale Prevenzione Infortuni, dalla quale non risultavano patologie particolari ad eccezione dell'idoneità con obbligo di occhiali.*

*Dalla data di assunzione, 22 giugno 1973, e fino al mese di aprile del 1980 è stato in forza al reparto montaggio vetture con le mansioni di addetto alla schiumatura scatolati. Durante il suindicato periodo, il signor Cirillo venne sottoposto periodicamente alle visite di controllo e già dalla visita medica del 10 giugno 1975, i sanitari dell'E.N.P.I. diagnosticavano « crisi ipertensiva » ed una idoneità per i lavori non gravosi. Tale diagnosi venne comunicata alla FIAT AUTO con una comunicazione interna del 30 giugno 1975.*

*Da tutte le altre visite mediche ed accertamenti, intercorsi tra il 13 settembre 1976 ed 28 gennaio 1980, non emersero patologie particolari, fatta eccezione per un « lieve aumento del diametro trasverso cardiaco » (13/9/76) e per « ipertensione arteriosa », già curata e controllata dal signor Cirillo presso il proprio medico curante.*

*Nel mese di maggio del 1980 furono fatti ulteriori accertamenti clinici presso l'Istituto di medicina del lavoro della II Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università di Napoli, che confermarono il giudizio già espresso dall'E.N.P.I., in merito all'idoneità ai lavori non gravosi per l'impegno fisico e psichico e all'esclusione dalla catena di montaggio. Dalla data anzidetta (maggio 1980) non vennero più effettuati accertamenti clinici da parte dell'azienda e solo a*

seguito di documentazione sanitaria prodotta dallo stesso interessato, nel periodo dicembre 1994-gennaio 1995, venne proposto il trasferimento ad altre mansioni. Nel marzo del 1995 il signor Cirillo fu addetto alla revisione idrica presso il fondo linea nella Officina Finizione. Il 2 maggio 1996, dopo diversi ricoveri ospedalieri, il lavoratore in argomento venne sottoposto ad intervento chirurgico, per la sostituzione della valvola aortica, presso l'Ospedale « V. Monaldi » di Napoli. Il lavoratore riprendeva l'attività in data 21 ottobre 1996 presso la citata Officina Finizione. Secondo quanto affermato, e documentato, dall'azienda dagli inizi del 1997 e fino al novembre 1998, il Signor Cirillo non ha svolto alcuna attività lavorativa, poiché definito « incollocabile ». Dal dicembre 1998, fu trasferito alla gestione materiali dell'unità di montaggio vetture, con il compito di aggiornamento del « tabellone particolare di piccole dimensioni », attività ancora oggi espletata.

La documentazione fornita dall'azienda, in merito all'intera vicenda, è carente ed è certo che la stessa ha omesso per anni di sottoporre il lavoratore Cirillo alle previste visite mediche (articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 303/56). Per tale motivo, la Direzione Provinciale del Lavoro di Napoli, ai sensi dell'articolo 347 del c.p.p. e dell'Articolo 22 del decreto legislativo 758/94, ha segnalato il fatto alla Procura della Repubblica, presso il Tribunale di Nola ed alla Azienda Sanitaria Locale Na 4, con comunicazione n. 11528 del 2/8/99.

Per quanto riguarda, infine, eventuali violazioni o responsabilità da parte dell'Istituto di Medicina del Lavoro del Policlinico di Napoli, quest'ultimo aveva il solo obbligo di comunicare all'azienda (come di fatto ha proceduto) l'esito degli accertamenti eseguiti. Il predetto Istituto ha adempiuto a tale obbligo, con nota n. 587/80 del 16/6/80.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Cesare Salvi.

MALAVENDA. — Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. — Per sapere — premesso che:

i lavoratori della Sea in sciopero per 48 ore nei giorni 30 e 31 maggio 1999 sono stati arbitrariamente precettati dalle prefetture di Varese e Milano nella giornata del 30 a Malpensa e nella giornata del 31 a Linate, precettazione che è stata impugnata presso il Tar del Lazio;

le azioni di lotta erano a sostegno della difesa del diritto di sciopero, l'assunzione di nuovo personale, il passaggio a full-time dei part-time; la parità di retribuzione a parità di mansione tra lavoratori neo/assunti e anziani; l'unicità aziendale e contrattuale;

la Sea ha messo in campo iniziative pesantemente antisindacali chiamando in servizio decine e decine di lavoratori in saltato riposo/straordinario e autorizzando decine e decine di lavoratori Alitalia a sostituire gli scioperanti utilizzando mezzi/attrezzature Sea: tale comportamento antisindacale è stato rilevato personalmente da rappresentanti sindacali del Sulita/Cub alla presenza del Sovraintendente della Polaria di Malpensa signor Laino Franco;

nonostante tutto l'adesione allo sciopero è stata massiccia sia a Linate e sia a Malpensa —:

quali iniziative intenda intraprendere per verificare ed accertare se dietro questi fatti non ci sia un preciso disegno atto a svuotare il diritto di sciopero e il raggiungimento degli obiettivi dei lavoratori.

(4-24384)

RISPOSTA. — In relazione all'interrogazione indicata, si fa presente, in via preliminare che la c.d. precettazione è regolata dall'articolo 8 della legge 146/1990. Nel caso di conflitti collettivi di rilevanza regionale e qualora sussista il pericolo che dall'effettuazione dello sciopero possa derivare un grave pregiudizio ai diritti della persona costituzionalmente rilevanti, la previsione assegna al prefetto il compito di intervenire per porvi rimedio.

Qualora l'invito a desistere dai comportamenti potenzialmente dannosi non venga accolto dalle parti, l'autorità detta, con motivata ordinanza, le misure in concreto ne-

cessarie ad assicurare il contemperamento dell'esercizio del diritto di sciopero con il godimento dei diritti della persona costituzionalmente garantiti.

L'ordinanza può anche limitarsi ad imporre un differimento dell'azione al fine di evitare la concomitanza con astensioni collettive riguardanti altri servizi del medesimo settore.

L'articolo 9 prevede le sanzioni amministrative applicabili sia ai lavoratori che ai gestori del servizio che si rendessero responsabili della mancata ottemperanza delle disposizioni contenute nell'ordinanza.

Pertanto, l'osservanza dell'ordinanza stessa da parte dei responsabili del servizio costituisce un preciso dovere imposto dalla legge ed il suo esatto adempimento non può, di conseguenza, costituire un comportamento antisindacale.

Premesso ciò, si comunica quanto emerso dalle indagini esperite dalle Direzioni Provinciali del Lavoro di Milano e di Varese.

Lo sciopero del 30 e 31 maggio 1999 era stato proclamato dalla Organizzazione Sindacale Sulta/Cub. Le OO.SS. CGIL-CISL-UIL territoriali si erano dichiarate contrarie a tale forma di lotta. Sia la Prefettura di Varese che quella di Milano, con propria ordinanza, hanno ridotto la durata dello sciopero a sole 24 ore, sia per l'aeroporto di Malpensa da effettuarsi il giorno 30 maggio, che per l'aeroporto di Linate da effettuarsi il giorno 31 dello stesso mese.

Le motivazioni, che hanno portato alla proclamazione dello sciopero, sono da ricercarsi nel fatto che la Società SEA ha operato nell'ultimo periodo una notevole quantità di assunzioni, anche in previsione dell'apertura dell'aeroporto di Malpensa, ed ha effettuato tutta una serie di trasformazioni di contratti part time in full time e di contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato; tutto ciò in seguito ad accordi con le Rappresentanze Sindacali Unitarie, delle quali facevano parte anche rappresentanti del Sulta/Cub.

Ulteriori trasformazioni dei predetti contratti sono state operate in seguito all'accordo sindacale del 28 luglio 1999.

Relativamente alla parità di retribuzione a parità di mansioni tra i lavoratori neo-assunti ed i lavoratori anziani, l'azienda si è attenuta al verbale di accordo dell'8 agosto 1997, che prevede l'esclusione temporanea di alcuni benefici aziendali per i neo assunti.

Nell'interrogazione viene rappresentato, poi, che nei giorni 30 e 31 maggio, in occasione dello sciopero, sono stati chiamati al lavoro alcuni dipendenti in sostituzione degli scioperanti.

A tal proposito, l'Azienda ha comunicato di aver fatto ricorso all'istituto del richiamo in servizio, che è una prassi cui ricorre la società per programmare settimanalmente i lavoratori disponibili a sostituire il personale assente per ragioni varie.

Per cui, il richiamo al lavoro di alcuni lavoratori nei giorni 30 e 31 maggio u.s. rientra quantitativamente nella normale attività di programmazione delle risorse in turno.

Da ultimo si rappresenta che non risulta esserci alcuna autorizzazione né scritta né verbale a lavoratori dipendenti dell'Alitalia ad utilizzare mezzi di attrezzature SEA S.p.a.

L'Alitalia, in realtà, ha attrezzato una propria task force per l'assistenza ai propri voli.

E talvolta i dipendenti Alitalia, pur essendo dotati di mezzi propri, utilizzano mezzi della SEA.

È, pertanto, verosimile che ciò possa essere accaduto anche il 31 maggio u.s. durante il loro normale lavoro di assistenza.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Cesare Salvi.

MALGIERI. — Al Ministro per i beni e delle attività culturali. — Per sapere quali sono i provvedimenti urgenti che intende adottare a salvaguardia dell'obelisco barocco di piazza San Domenico Maggiore a Napoli — uno dei monumenti più importanti e significativi della città — che rischia di crollare come segni recenti pericolosamente indicano. (4-25965)

RISPOSTA. — In merito all'interrogazione parlamentare in esame, si comunica quanto

*segue. Lo stesso giorno in cui sono caduti alcuni frammenti della guglia la Soprintendenza per i beni ambientali e architettonici di Napoli ha effettuato un primo sopralluogo ricognitivo.*

*Il giorno successivo lo stesso Soprintendente, accompagnato dal funzionario competente, previo accordo con i VVFF, ha operato un'ispezione in quota, utilizzando i mezzi di sollevamento messi a disposizione dagli stessi VVFF.*

*La Soprintendenza si è attivata per far eseguire, a titolo gratuito, un preliminare monitoraggio, sotto il controllo dei funzionari preposti e con l'assistenza dei VVFF.*

*Sono infine state trasmesse, a cura della Soprintendenza, al Comune di Napoli, proprietario del manufatto e primo obbligato alla tutela dello stesso, e alla Soprintendenza per i beni artistici e storici, le perizie relative al monitoraggio completo e all'intervento di risanamento della guglia.*

*Si è in attesa delle determinazioni del Comune.*

Il Ministro per i beni e le attività culturali: Giovanna Melandri.

**MALGIERI.** — *Al Ministro delle comunicazioni.* — Per sapere:

il motivo per il quale l'amministrazione postale non ha ritenuto di accogliere favorevolmente la richiesta dell'Accademia italiana di storia della farmacia che in occasione del 34° Congresso internazionale di storia della farmacia aveva chiesto l'emissione di un francobollo celebrativo nel 5° centenario del « Ricettario fiorentino », vale a dire della prima farmacopea ufficiale del mondo;

come mai tanto il direttore della Direzione filatelica, dottoressa Marisa Gianini, quanto il capo della segreteria particolare del Ministro delle comunicazioni, dottor Battista Aquino, hanno dato notizia al presidente dell'Accademia italiana di storia della farmacia, dottor Antonio Croce, senza minimamente addurre spiegazioni sul rigetto della richiesta;

se non ritenga di riesaminare la questione in considerazione dell'alto valore che riveste ricordare l'anniversario della nascita della farmacopea. (4-25967)

**RISPOSTA.** — *Al riguardo, si ritiene opportuno premettere che sui programmi filatelici la consulta per la filatelia si pronuncia, normalmente, con due anni di anticipo rispetto a quello di emissione e che l'orientamento seguito da anni, di limitare il numero delle emissioni filateliche, impone di effettuare scelte difficili che, talvolta, portano ad escludere la celebrazione filatelica di argomenti anche rilevanti e meritevoli di considerazione.*

*In particolare, si rappresenta che la proposta cui fa cenno l'interrogante, pur essendo pervenuta successivamente alla riunione della consulta, tenutasi per la definizione del programma filatelico per l'anno 1999, è stata sottoposta egualmente all'esame della consulta, nella riunione utile per la definizione del programma filatelico per l'anno 2000.*

*La stessa non ha avuto esito favorevole. Infine, si aggiunge che non risulta possibile riesaminare la proposta in quanto il programma di riferimento — anno 1999 — è ampiamente concluso.*

Il Ministro delle comunicazioni:  
Salvatore Cardinale.

**MARTINAT.** — *Al Ministro delle comunicazioni.* — Per sapere — premesso che:

in data 1° luglio 1998 l'associazione stampa subalpina, aderente alla FNSI, diramava un comunicato in cui si esprime forte preoccupazione per l'intenzione manifestata dalla proprietà dell'emittente « Videogruppo » di sopprimere la testata giornalistica quotidiana « Videonotizie » e di licenziare i due giornalisti, gli operatori e i tecnici attualmente impegnati;

tale decisione denuncia una preoccupante involuzione nei rapporti con il personale dipendente dell'emittente e una forma di scarsa considerazione per la professionalità dei giornalisti;

la legge n. 223 del 1990 (legge Mammì), attualmente vigente, prescrive l'obbligo per le emittenti radiotelevisive locali di programmare quote consistenti dedicate all'informazione locale, ai fini del rilascio e del rinnovo della concessione a trasmettere —:

se le notizie contenute nel comunicato dell'associazione stampa subalpina e dei giornalisti dell'emittente Videogruppo corrispondano al vero;

se la vigente normativa non preveda che l'effettiva soppressione da parte della proprietà dei programmi d'informazione e il conseguente licenziamento del personale addetto ai servizi d'informazione, comportino l'immediato intervento dell'autorità garante delle telecomunicazioni con l'inibizione a trasmettere e il diniego al rinnovo o al rilascio della concessione ai sensi della legge n. 223/1990. (4-18658)

**RISPOSTA.** — *Al riguardo, si ritiene opportuno premettere che la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante « Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo », demanda all'Autorità una serie di funzioni di governo, di garanzia e di controllo in tema di comunicazioni, tra cui il monitoraggio delle trasmissioni radiotelevisive.*

*L'Autorità, che svolge anche compiti già attribuiti al Garante per la radiodiffusione e l'editoria, nello svolgimento di tale attività si avvale della collaborazione degli Ispettorati territoriali del Ministero delle comunicazioni.*

*In merito a quanto lamentato dall'interrogante, si rappresenta che, a seguito del monitoraggio della programmazione settimanale dell'emittente Videogruppo, da parte dell'Ispettorato territoriale per il Piemonte, è emerso che la medesima è in linea con quanto richiesto dall'articolo 16, comma 18, della legge 6 agosto 1990, n. 223, che disciplina il sistema radiotelevisivo pubblico e privato, laddove prescrive che « è comunque requisito essenziale per il rilascio delle concessioni in ambito locale l'impegno dei richiedenti a destinare almeno il 20 per cento*

*della programmazione settimanale di cui almeno il 50 per cento all'informazione locale, notizie e servizi e a programmi comunque legati alla realtà locale di carattere non commerciale ».*

*Nel caso specifico, è destinato il 66 per cento della programmazione settimanale all'informazione settimanale, di cui il 64,79 per cento all'informazione locale.*

*Tra i programmi informativi è presente anche la testata « Videonotizie » con una edizione giornaliera più volte replicata.*

Il Ministro delle comunicazioni:  
Salvatore Cardinale.

**MATACENA.** — *Al Presidente del Consiglio dei ministri. — Per sapere — premesso che:*

*risulta all'interrogante che nello scorso mese di agosto 1999, un aereo di Stato, in volo da Roma a Tripoli, con a bordo, tra gli altri, il dottor Marco Minniti, Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio, che si recava in Libia, in occasione del trentennale della rivoluzione, per rendere omaggio al Presidente Gheddafi, avrebbe effettuato uno scalo a Reggio Calabria per consentire l'imbarco della moglie del sottosegretario su citato —:*

1) se sia vero che il volo di Stato « Roma-Tripoli » abbia fatto sosta all'aeroporto di Reggio Calabria per consentire alla moglie del Sottosegretario Minniti di salire a bordo dell'aereo;

2) se il piano di volo prevedeva la sosta a Reggio Calabria, ed in caso negativo se è stato, quindi con l'atterraggio a Reggio Calabria, commesso un abuso;

3) se sia prassi normale che un volo di Stato faccia scali intermedi per imbarcare la moglie del politico di turno.

(4-25642)

**RISPOSTA.** — *Con riferimento alla interrogazione indicata in esame, si fa presente che un volo di Stato ha condotto il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Marco Minniti e la delegazione ufficiale al*

*suo seguito da Roma a Tripoli il 27 agosto u.s., con ritorno il 29 agosto.*

*La delegazione ufficiale che ha partecipato all'incontro con il leader libico Col. Gheddafi e le altre autorità libiche era la seguente:*

*Sottosegretario Minniti;*

*Signora Minniti;*

*Ambasciatore Migliorini Ambasciatore a Tripoli;*

*Dott. Santilli Capo della segreteria;*

*Dott. Vecchio Ufficio Stampa;*

*Dr.ssa Cerri Cerimoniale;*

*al seguito era presente un agente di scorta.*

*Il velivolo ha fatto scalo, come programmato, a Reggio Calabria per consentire l'imbarco della consorte del Sottosegretario Minniti, ivi residente, la quale ha ufficialmente partecipato all'incontro su invito di parte libica, in un contesto che si è desiderato allargare alla suddetta per conferire all'incontro un tono disteso e amichevole, in un'ottica di normalizzazione dei rapporti tra i due Paesi.*

Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio: Enrico Micheli.

**MAZZOCCHI.** — *Ai Ministri delle comunicazioni e di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che:

nella città di Lecco, divenuta da qualche anno capoluogo di Provincia, permangono carenze nell'organizzazione delle strutture postali, con ricorrenti disfunzioni nel servizio direttamente correlate alla mancanza di organico e, soprattutto, alla necessità del reperimento di locali più idonei all'espletamento dei servizi erogati dalle Poste S.p.A.;

il nodo delle disfunzioni che colpiscono l'utenza di Lecco è rappresentato, prioritariamente, dal centro di smistamento di Lecco che, divenuto autonomo

dall'ottobre 1997, a causa di deficienze di organico valutabili nell'ordine del 30 per cento e dell'inadeguatezza dei locali che lo ospitano, si è sempre caratterizzato per l'adozione di continui interventi tampone risoltisi inevitabilmente nell'accentuarsi delle disfunzioni per l'utenza lecchese, nonché per i dipendenti stessi del centro costretti a farsi carico di un monte ore straordinarie inconcepibile e comunque insufficiente a poter assicurare l'efficienza del centro di smistamento;

l'indizione, il 26 luglio 1996, di un bando di concorso per l'acquisizione o la locazione di un immobile da adibire all'espletamento dei servizi postali a Lecco, inspiegabilmente non ha ancora portato alla designazione di un vincitore;

in merito alle operazioni di valutazione delle offerte relative al bando, pesa oltretutto, il sospetto di pressioni destinate a orientare la scelta nei confronti dell'offerta d'immobile presentata da una società che in cordata con l'impresa Valassi, ha costruito e venduto in Lecco immobili per le sedi della Camera di commercio, dell'INPS-INAIL-ENPAS, dell'Università e dell'ospedale;

sulla vicenda sono già state presentate altre due interrogazioni parlamentari nella passata legislatura per le quali non è pervenuta alcuna risposta —:

se non ritengano doveroso sensibilizzare le Poste S.p.A. affinché si provveda con sollecitudine a dotare di un organico sufficiente la sede di Lecco rimuovendo in tal modo le condizioni di grave mal servizio a cui è soggetta l'utenza di Lecco;

se non ravvisino, in rapporto al bando di gara per l'assegnazione dell'immobile da adibire a nuova sede delle Poste, gli estremi per l'avvio di un'indagine amministrativa volta ad appurare se si stiano tutelando illegittimamente degli interessi privati che stanno determinando un ingiustificabile ritardo nell'assegnazione della gara stessa ai fini di un presumibile pilotamento dei risultati;

quali provvedimenti intendano adottare affinché venga definitivamente scongiurato il persistere di tale situazione di disagio nella città di Lecco. (4-22852)

**RISPOSTA.** — *Al riguardo, si ritiene necessario significare che a seguito della trasformazione dell'ente Poste Italiane in società per azioni, il Governo non ha il potere di sindacarne l'operato per la parte riguardante la gestione aziendale che, com'è noto, rientra nella competenza propria degli organi statutari della società.*

*Ciò premesso, si fa presente che Poste Italiane s.p.a. — interessata in merito a quanto rappresentato dall'interrogante — ha comunicato che, al fine di migliorare la qualità e rendere più efficienti i servizi, il settore di movimento del centro postale di Lecco è stato trasferito dal 18 gennaio 1999 in una nuova sede non di proprietà, sita in via Lamarmora. Ciò ha consentito di superare concretamente gli effettivi disagi connessi all'inadeguatezza strutturale della sede precedente.*

*Circa l'acquisizione di un nuovo edificio, Poste Italiane s.p.a. ha riferito che tale ipotesi è stata accantonata a favore della sistemazione in locali in affitto, soluzione ritenuta più rispondente alle esigenze di servizio e più conveniente economicamente. Tale decisione è stata comunicata dalla società alle imprese che avevano presentato le offerte per la gara indetta nel 1996.*

*Per quanto concerne l'organico, la competente filiale di Lecco sta procedendo ad un'accurata verifica dei volumi di traffico al fine di determinare il reale fabbisogno di personale del centro di cui trattasi.*

*Nel frattempo al personale di ruolo vengono affiancate unità con contratto a tempo determinato.*

Il Ministro delle comunicazioni:  
Salvatore Cardinale.

**MIGLIORI.** — *Ai Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, delle finanze e del lavoro e della previdenza sociale. — Per sapere — premesso che:*

*la legge n. 112 14 aprile 1977 prevedeva un acconto sui futuri miglioramenti pari a lire 325.000 annue per coloro che erano in servizio dal 1° febbraio 1977 al 30 settembre 1978 presso comuni, province e regioni, e fu ritenuto pensionabile anche dalla Cassa pensioni enti locali perché aveva natura retributiva ed era emolumento fisso e ricorrente;*

*la Cpdel non computò a suo tempo sulla pensione le «aggiunzioni senza titolo» previste dal decreto del Presidente della Repubblica n. 810 del 1980 nonostante si trattasse di spettanze economiche fisse e ricorrenti, ma lo fece solo successivamente dietro presentazione di regolare domanda —:*

*per quali motivi ancora oggi a lunga distanza di tempo sia l'Inpdap che la Cpdel non abbiano ordinato le attribuzioni delle «aggiunzioni senza titolo» regolarmente inoltrate;*

*per quali motivi alcuni cittadini/pensionati italiani debbano ricorrere alla Corte dei conti, Sezione giurisdizionale della propria regione, al fine di far valere i propri legittimi diritti così come disposti dalle leggi vigenti;*

*se non si reputi opportuna una attenta verifica presso gli organismi competenti al fine di accelerare pratiche burocratiche stagnanti da lungo tempo.*

(4-23921)

**RISPOSTA.** — *Si risponde su delega della Presidenza del Consiglio dei Ministri.*

*Con riferimento all'interrogazione indicata l'Istituto Nazionale di Previdenza per i Dipendenti dell'Amministrazione Pubblica ha fatto presente quanto segue.*

*Per la liquidazione del trattamento pensionistico la Cassa pensioni dipendenti enti locali, ora confluita nell'INPDAP, si avvale di tutti gli elementi forniti dall'Ente datore di lavoro che certifica sia il servizio effettivamente prestato dall'interessato, che le retribuzioni percepite fino al momento del collocamento a riposo.*

*Nei casi in cui gli enti interessati alla certificazione delle retribuzioni non hanno*

indicato, tra la base pensionabile, le « agguinzioni senza titolo » previste dal decreto del Presidente della Repubblica n. 80/1980, la competente cassa pensioni ha provveduto a liquidare i relativi trattamenti di pensione escludendo gli emolumenti stessi dalla retribuzione pensionabile.

L'INPDAP ha tenuto, comunque, a precisare che dietro presentazione di apposita istanza da parte degli interessati o a seguito dell'invio da parte dell'ente datore di lavoro di un nuovo modello attestante le nuove retribuzioni, l'Istituto ha provveduto alla modifica dei decreti di pensione ritenuti errati o incompleti, sempre che non fossero decorsi i termini previsti dalla legge 315/1967 per il riesame amministrativo.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Cesare Salvi.

MUSSOLINI. — Al Presidente del Consiglio dei ministri. — Per sapere — premesso che:

nelle giornate del 20 e 21 novembre 1999, in Firenze si è tenuta una riunione ristretta dell'internazionale socialista allargata agli Stati Uniti d'America per discutere di problemi relativi esclusivamente alla politica delle formazioni appartenenti all'area socialista o post-comunista;

tale incontro ha previsto per la tutela delle autorità e dei rispettivi accompagnatori l'impiego massivo di forze dell'ordine, che evidentemente sono state distratte dagli ordinari compiti di istituto proprio in un momento in cui l'emergenza criminalità in Italia ha raggiunto soglie di estrema gravità;

nella serata di gala del 20 novembre 1999 sono intervenuti per intrattenere gli invitati artisti nazionali di chiara fama internazionale —:

se i costi dell'intera manifestazione che ha riguardato solo interessi di parte siano stati a carico del bilancio dello Stato e in caso affermativo a quale capitolo del bilancio stesso siano stati imputati;

quanti carabinieri, finanziari e poliziotti siano stati impegnati nei servizi di scorta, tutela e vigilanza nei confronti dei leader socialisti e post-comunisti intervenuti e dei loro accompagnatori e quante ore di servizio (ordinario e straordinario) complessivamente siano occorse per coprire tali servizi;

se gli artisti intervenuti abbiano ricevuto un compenso per le loro prestazioni e in caso affermativo quale sia stato l'importo dei loro corrispettivi e le forme di pagamento. (4-27116)

RISPOSTA. — Il seminario internazionale « Il riformismo nel XXI secolo », svoltosi a Firenze il 20 e il 21 novembre 1999, è stato promosso dall'Istituto universitario europeo e dalla Law school della New York university in collaborazione con CESPI, IAI e ISPI. Le istituzioni accademiche e gli istituti di ricerca hanno definito i contenuti ed il programma di lavoro del seminario. Tutti gli aspetti organizzativi, logistici e di bilancio sono stati invece coordinati dalla società OIC di Firenze. Le sponsorizzazioni hanno garantito la copertura dei costi del seminario e le prestazioni di servizio necessarie per il buon funzionamento di un evento internazionale.

In modo più specifico, i costi, ad esempio, della cena di apertura a Villa La Pietra sono stati coperti da sponsor americani della New York university (in particolare, Dwight Oppenheimer). I costi ed i servizi necessari per lo svolgimento del seminario di domenica sono stati coperti, invece, da sponsor italiani (Banca toscana, Cassa di risparmio di Firenze, ENI, Telecom, ENEL e FIAT).

Va inoltre ricordato che la natura privata del rapporto intercorso tra i diversi soggetti organizzatori del seminario e le aziende non coinvolge in alcun modo le competenze proprie della Presidenza del Consiglio dei Ministri. È noto altresì che le imprese adottano diverse procedure interne per deliberare le spese. Pertanto, risulta assai difficile poter rispondere se una specifica sponsorizzazione viene decisa dal consiglio di amministrazione, che generalmente delibera i singoli budget annuali, o dal top management.

*Per lo svolgimento dell'evento seminariale, in ogni caso, nessun onere è gravato sul bilancio pubblico.*

*Gli uffici del cerimoniale della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero degli esteri hanno curato l'incontro bilaterale tra il Presidente brasiliano Fernando Cardoso e l'onorevole Massimo D'Alema, cui hanno partecipato anche il Ministro Dini e il Ministro Piero Fassino.*

*A cura del cerimoniale della Presidenza si è altresì svolto l'incontro bilaterale tra il Presidente statunitense William Jefferson Clinton e l'onorevole Massimo D'Alema.*

*Pertanto esclusivamente le spese per questi incontri ufficiali di Governo, svoltisi parallelamente al seminario, sono gravate sulla Presidenza del Consiglio, in particolare sul capitolo 1134.*

*Per quanto riguarda il secondo quesito dell'interrogazione si fa presente che al vertice hanno partecipato Capi di Stato e di Governo di alcuni tra i paesi più significativi sulla scena mondiale e di conseguenza gli organi preposti alla sicurezza hanno dovuto disporre tutte le misure di tutela tradizionalmente previste per queste cariche.*

*Bisogna inoltre precisare che nei giorni in cui si è svolto il vertice, a Firenze si è tenuto un convegno sulla legalità con la partecipazione di magistrati e politici (tra gli altri Caponnetto, Caselli, il senatore Di Pietro), un concerto del cantante Jovanotti, una manifestazione del movimento dell'onorevole Rauti nonché la partita di campionato di calcio Fiorentina-Perugia; pertanto i 2.020 uomini in più della sicurezza presenti a Firenze non erano impegnati solamente per il summit. Il personale inviato di rinforzo alla questura di Firenze e agli altri organi preposti alla sicurezza era costituito da 40 unità della Guardia di finanza; 650 dell'Arma dei carabinieri e 1.330 della Polizia dello Stato.*

*Per quanto concerne infine il terzo quesito dell'interrogazione, si precisa che agli artisti di chiara fama internazionale intervenuti a Firenze, non è stato corrisposto alcun compenso a carico del bilancio pubblico.*

Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio: Enrico Micheli.

PECORARO SCANIO. — *Ai Ministri dei lavori pubblici, per la funzione pubblica e per gli affari regionali.* — Per sapere — premesso che:

il comune di Casalnuovo di Napoli era inserito tra i comuni destinatari degli interventi di cui al titolo 8 della legge 14 maggio 1981 e successive modificazioni, da parte del commissario straordinario di Governo;

detti lavori furono affidati al consorzio Romagnoli-Lombardi-Irces, successivamente fallito, motivo per il quale alcune opere di urbanizzazione sono rimaste incompiute ed altre neppure iniziate;

in seguito all'emanazione del decreto ministeriale 4 novembre 1994 dette opere venivano trasferite al comune e dagli elaborati allegati al suddetto decreto ministeriale 4 novembre 1994 risulta che per il completamento delle opere di cui sopra occorrono 11.268,2 milioni di lire, salvo revisione prezzi, a fronte dei quali sono stati assegnati al comune di Casalnuovo di Napoli 4.400 milioni di lire —:

il comune di Casalnuovo di Napoli rifiuta di spendere le cifre di cui in premessa adducendo come pretesto la rendicontazione al Consorzio Romagnoli-Lombardi-Irces, aggiudicatario dell'opera ma ormai inesistente in quanto fallito, mentre non intende utilizzare detti fondi per il ripristino delle opere già esistenti (palazzetto dello sport, centro sociale), nel frattempo oggetto di atti di vandalismo, così come prescrive l'articolo 3 dello stesso decreto ministeriale 4 novembre 1994 che prevede la riattazione di alloggi e delle opere realizzate —:

qualora fosse corretta l'interpretazione dell'amministrazione comunale, quali siano le procedure da adottare per utilizzare detti fondi ai fini manutentivi delle opere già esistenti e oggetto di atti di vandalismo per recuperarle ed utilizzarle a beneficio della comunità;

se siano previsti altri fondi, o siano giacenti nelle casse dello Stato, per il completamento delle opere incompiute.

(4-23433)

RISPOSTA. — Si risponde all'interrogazione indicata concernente il Comune di Casalnuovo (NA) destinatario degli interventi di cui al Titolo VIII della legge 14 maggio 1981 e successive integrazioni.

Al riguardo, si fa presente quanto segue.

Con il decreto ministeriale del 4 novembre 1994 le opere di urbanizzazione secondaria venivano trasferite al Comune, giusta ordinanza n. 2239/EST del 30 marzo 1996.

Per il completamento di tali opere, tenuto conto della disponibilità finanziaria esistente, vennero accreditate al Comune complessivamente lire 5.556.060.000, con l'obbligo di rendicontare a fine gestione direttamente al Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica.

Successivamente, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 17 febbraio 1998 e successivi, il Commissario straordinario del Governo per il coordinamento delle attività del titolo VIII della legge n. 219 del 1981 ha autorizzato, su richiesta, il predetto Comune ad intervenire sugli alloggi realizzati in quel territorio al fine di eliminare pericoli incombenti per la pubblica e privata incolumità.

L'articolo 42 della legge n. 144 del 17 maggio 1999, concernente « Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali », reca disposizioni concernenti il titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219. In particolare, il comma 3 del medesimo articolo 42 ha previsto un piano per la definizione e chiusura del programma di cui allo stesso titolo VIII.

In base a tale norma, gli alloggi realizzati nei comuni contermini al Comune di Napoli ai sensi del citato titolo VIII, sono stati acquisiti al patrimonio disponibile dei comuni nel cui territorio sono stati realizzati.

Ai sensi dell'articolo 42, comma 6, della riferita legge n. 144 del 1999 è stato emanato il decreto legislativo concernente « Disposizioni per la definitiva chiusura del programma di ricostruzione di cui al titolo

VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni ».

I primi incontri tra il Commissario Straordinario del Governo e i rappresentanti del Comune di Casalnuovo si sono tenuti i giorni 13, 21 e 27 luglio 1999.

I rappresentanti del Comune hanno dimostrato la loro disponibilità a completare le opere di urbanizzazione, nonché ad acquisire gli alloggi con stipula di convenzione con lo I.A.C.P., stante le difficoltà operative di gestire direttamente il patrimonio abitativo.

A tale scopo, il Commissario Straordinario del Governo ha sollecitato un incontro per disciplinare il rapporto collaborativo fra il citato Istituto ed il Comune di Casalnuovo, ed ha chiesto al Comune di provvedere, con l'assistenza dei tecnici dell'Istituto e del citato Commissariato, alla quantificazione delle somme necessarie per la esecuzione degli interventi. Tanto al fine della redazione del piano di riparto delle somme stanziare per la chiusura del programma costruttivo previsto dal citato articolo 42 della legge 144 del 1999.

Si prevede, pertanto, una ripresa in tempi ragionevoli dei lavori con utilizzo delle somme che saranno messe a disposizione dell'Ente in questione.

Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica: Giuliano Amato.

ANTONIO PEPE e TATARELLA. — Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. — Per sapere — premesso che:

la zona industriale San Nicola di Melfi, grazie all'insediamento, operato dalla Fiat di una delle più moderne fabbriche d'Europa per la costruzione di automobili costituisce uno dei distretti industriali più importanti del Mezzogiorno d'Italia;

molte sono le aziende dell'indotto che si sono localizzate in tale zona per offrire semilavorati al ciclo produttivo dello stabilimento Fiat;

da alcuni anni diverse migliaia di giovani, giornalmente, e da diverse regioni confinanti, confluiscono presso gli stabilimenti, per prestare servizio e per contribuire allo sviluppo dell'intero insediamento;

la Fiat di Melfi e le aziende dell'indotto, per far fronte alla crescente domanda e quindi per aumentare la produzione hanno provveduto a selezionare diversi altri giovani lavoratori;

secondo notizie di stampa, che rilanciano proteste di fonte sindacale, sembra che nonostante diversi giovani residenti in Puglia e Campania siano stati ritenuti idonei, la Commissione regionale per l'impiego della Basilicata, non abbia concesso alle aziende le autorizzazioni per l'assunzione;

qualora tale indiscrezione fosse confermata, ci troveremmo di fronte ad un atto di estrema gravità che andrebbe a penalizzare in modo arbitrario ed ingiusto molti giovani disoccupati —:

se corrispondano al vero le voci secondo cui la Commissione regionale per l'impiego della Basilicata abbia negato l'assenso alle richieste di autorizzazione per i contratti di formazione lavoro per i giovani che non risiedono in Basilicata. (4-23966)

**RISPOSTA.** — *Si fa presente, in via preliminare, che dagli accertamenti esperiti dalla Direzione Regionale del Lavoro di Potenza non è emerso quanto evidenziato nell'interrogazione citata, cioè la mancata autorizzazione, da parte della Commissione regionale per l'impiego della Basilicata, ad assumere, con contratto di formazione e lavoro, giovani non residenti in Basilicata.*

*I progetti di formazione e lavoro presentati alla citata Commissione vengono predisposti su apposita modulistica, elaborata dalla stessa, nella quale vengono riportati, oltre alle notizie attinenti all'impresa richiedente ed al programma formativo, dati numerici relativi al profilo professionale, al titolo di studio e/o qualifica professionale posseduti, all'inquadramento contrattuale, alla tipologia, al numero dei*

*giovani da assumere, senza indicazione alcuna della residenza degli stessi.*

*Premesso ciò, si fa presente che la C.R.I. della Basilicata, con delibere dell'8.11.91 e del 24.11.94 ha regolamentato il reclutamento dei lavoratori per le assunzioni presso la SATA di Melfi e le aziende dell'indotto e dei servizi che hanno rapporti di produzione e di fornitura con la stessa SATA.*

*In particolare la suddetta Commissione ha individuato la Basilicata quale bacino naturale di riferimento per il reclutamento del personale da utilizzare presso le aziende in parola, entro la quota dell'80 per cento del reclutamento complessivo, tenendo conto anche dell'orientamento della SATA di dare priorità, negli avviamenti al lavoro, ai residenti in Basilicata all'interno di una fascia di pendolarità compresa in 60 minuti di trasferimento.*

*Tanto in considerazione che la SATA S.p.a. ha effettuato un consistente investimento produttivo tecnologicamente avanzato nell'area industriale di S. Nicola di Melfi.*

*Si fa presente, infine, che tutte le aziende interessate hanno osservato dette disposizioni e che la Sezione Circoscrizionale per l'Impiego e per il collocamento in Agricoltura di Melfi provvede a segnalare agli organi competenti le eventuali inadempienze a norma di legge.*

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Cesare Salvi.

**PEZZOLI.** — *Al Ministro delle comunicazioni. — Per conoscere — premesso che:*

*la società Poste Italiane Spa, sulla base del decreto legislativo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 5 agosto 1999, in tema di adeguamento del servizio postale alle direttive europee, provvedeva ad informare i propri uffici periferici dell'intervenuta abolizione della « tassata » e della « tassa a carico del destinatario », già prevista dall'articolo 54 del Codice Postale, prima della sua abrogazione per effetto del citato decreto;*

ai sensi dell'articolo 41, la posta insufficiente nell'affrancatura, seguirà perciò la procedura d'invio al macero delle corrispondenze inesitate;

non sembra che tale iter procedurale possa dirsi favorevole al cittadino e volto ad adeguare il nostro servizio postale agli standard europei, posto che pochi grammi di differenza potrebbero comportare l'inevitabile perdita di corrispondenza soggettivamente preziosa, non solo per motivi economici;

pare, perciò, allo scrivente, che trattasi di un vero e proprio abuso, nonché dell'esercizio improprio ai danni degli utenti di un potere monopolistico ancora nostro malgrado in mano ad un unico soggetto —:

se non ritenga opportuno intervenire con un correttivo, prima che i cittadini e le associazioni dei consumatori, resesi conto del significato reale di una tale norma, non decidano di procedere ad un'ennesima campagna di protesta nei confronti delle Poste Italiane Spa e di come viene materialmente espletato il servizio ad essa istituzionalmente attribuito. (4-25857)

**RISPOSTA.** — *Al riguardo si significa che il decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, nel dare attuazione alla direttiva comunitaria n. 97/67/CE, ha stabilito che gli invii debbono essere debitamente affrancati (articolo 16) sancendo, altresì, l'abrogazione degli artt. 41,44 e 54 del d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156 (codice postale).*

*Tale decreto, pertanto, non fa che recepire quanto regolamentato in sede europea con la predetta direttiva che ha inteso dettare regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari.*

*Ciò premesso, si fa presente che la società Poste Italiane in adesione alle predette disposizioni ha provveduto ad emanare precise direttive (circolare n. 2849 del 29 ottobre 1999) al fine di conciliare la salvaguardia degli interessi del mittente, che è proprietario della corrispondenza fino al momento della consegna al destinatario, con quanto stabilito dalla nuova normativa.*

*In particolare è precisato che le corrispondenze prive di affrancatura ma con l'indicazione del mittente vanno restituite a quest'ultimo per la regolarizzazione dell'affrancatura, mentre quelle senza l'indicazione del mittente che, pertanto, non possono essere restituite, vengono mandate al macero.*

*Per quanto riguarda le corrispondenze insufficientemente affrancate, invece, se l'anomalia è rilevata prima dell'avvio a destinazione, l'invio viene restituito al mittente, se indicato, per l'integrazione, mentre se l'insufficiente affrancatura è rilevata nella fase del recapito, l'invio viene portato al destinatario che, per averlo, deve versare l'importo dell'affrancatura mancante: in caso di rifiuto da parte di quest'ultimo, verrà restituito al mittente; quando manca l'indicazione del mittente, l'invio viene comunque recapitato con la richiesta al destinatario di versare l'importo mancante, ed in caso di rifiuto, l'invio è mandato al macero.*

Il Ministro delle comunicazioni:  
Salvatore Cardinale.

**PITTELLA.** — *Al Ministro e della previdenza sociale. — Per sapere — premesso che:*

*l'azienda emiliana della « Parmalat » ha, nei giorni scorsi, licenziato una donna di etnia « rom » disabile, assunta nello stabilimento di Atella, in provincia di Potenza;*

*la motivazione addotta dall'azienda riguarderebbe il mancato superamento del periodo di prova al quale sarebbe stata sottoposta per otto giorni, avviata al lavoro in attuazione alle norme sul collocamento obbligatorio;*

*pur essendo portatrice di un handicap, è stata assegnata ad una linea di produzione come le altre lavoratrici, ma che ciò nonostante ha mostrato eguale impegno e livello produttivo — a quanto testimoniano le colleghe —;*

*poiché si ritiene che tale comportamento, se non comprovato da giusta causa,*

potrebbe rivestire gli estremi per un'accusa di discriminazione sia sessuale, sia razziale, sia sociale;

su richiesta della Commissione pari opportunità della regione Basilicata, era stata richiesta una riunione di conciliazione della vertenza, alla quale i rappresentanti della Parmalat non si sono presentati —:

quale iniziative intenda intraprendere per far chiarezza al più presto sulla questione e adoperarsi perché la signora possa essere reintegrata nel proprio impiego. (4-22881)

**RISPOSTA.** — Con riferimento all'interrogazione indicata si comunica quanto segue.

La ditta PARMALAT s.p.a., in data 15.1.1998, presentava alla Direzione Provinciale del Lavoro di Potenza la denuncia del personale ai sensi della L. 482/68 e, contestualmente, richiedeva, a norma dell'articolo 16 della stessa legge l'avviamento al lavoro del personale mancante, appartenente alle categorie protette.

Verificate le unità scoperte, l'Ufficio disponeva l'avviamento di 6 persone, tra le quali la Sig.ra Maria Libera Barbetta, nata il 17.6.1959, di Melfi, invalida civile.

In data 16.4.1998 la Società comunicava l'assunzione di alcuni soggetti protetti, tra cui la lavoratrice in parola.

Successivamente, il 27.4.1998, la Sig.ra Barbetta veniva licenziata per mancato superamento del periodo di prova senza indicazione dei motivi.

In merito a detto licenziamento ed a seguito di un'apposita segnalazione del Comitato per il diritto al lavoro di Melfi venivano effettuati degli accertamenti da parte della Direzione Provinciale del Lavoro di Potenza — Servizio Ispezione del Lavoro, al termine dei quali veniva inviata nota informativa alla Procura della Repubblica di Melfi per violazione dell'articolo 10, comma 3, della legge n. 482/68.

Il predetto Servizio, a seguito della presentazione dell'interrogazione in oggetto, disponeva ulteriori accertamenti dai quali emergeva che la Sig.ra Barbetta era stata collocata dalla Ditta Parmalat sulla linea di

produzione in postazioni lavorative non confacenti con il grado di invalidità posseduto dalla stessa.

Le maestranze, interpellate al riguardo, hanno dichiarato che la lavoratrice aveva prodotto nella stessa misura degli altri lavoratori, anzi aveva profuso un impegno forse eccessivo pur di dimostrare la sua efficienza nei primi giorni di lavoro.

La Sig.ra Barbetta, al fine di impugnare il licenziamento, aveva promosso un tentativo di conciliazione con la società, davanti alla Commissione Provinciale di Conciliazione; tentativo fallito per mancata presentazione della ditta.

Si fa presente, inoltre, che l'interessata, in quanto disoccupata, è stata reinserita dal 2.10.98 negli elenchi degli invalidi civili ed in data 7.5.1999 è stata avviata presso la ditta FENICE S.p.a. di Melfi.

La predetta azienda, in data 2.6.1999, richiedeva la visita medica preassuntiva al Collegio Medico della A.S.L. n. 1 di Venosa.

In data 11.8.99, la lavoratrice, con una lettera indirizzata alla Direzione Provinciale del Lavoro di Potenza, dichiarava di non essere stata contattata dalla struttura sanitaria per la succitata visita medica e, di conseguenza, chiedeva di essere avviata presso altre aziende con contratto di formazione e lavoro.

La competente Direzione del Lavoro, in data 1° settembre c.a. comunicava alla Sig.ra Barbetta che l'avviamento predisposto nei suoi confronti presso la Ditta Fenice era sempre valido e che, pertanto, non era possibile reintegrarla nella graduatoria degli invalidi civili ai fini di altre opportunità lavorative.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Cesare Salvi.

**RICCI.** — Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. — Per sapere — premesso che:

regna un vivo stato di agitazione tra i giovani disoccupati della provincia di Foggia in conseguenza della inspiegata politica discriminatoria posta in essere — in

materia di disoccupazione - nell'area industriale di Melfi (Potenza);

nonostante il *placet* alle assunzioni numeriche rilasciato alla Sata e alle aziende che operano nell'indotto (a San Nicola di Melfi), tutte le predette unità produttive negano le assunzioni di giovani pugliesi risultati idonei alle preliminari selezioni, adducendo a motivazione il divieto frapposto dall'organo locale del collocamento -:

se non si ritenga urgente intervenire presso l'organo locale del collocamento affinché sia rimosso ogni e qualsiasi veto eventualmente posto in essere, considerato - fra l'altro - che non sembra sussistere alcun divieto di assunzioni numeriche in materia di assunzioni finalizzate alla formazione. (4-24213)

**RISPOSTA.** — *Si fa presente, in via preliminare, che dagli accertamenti esperiti dalla Direzione Regionale del Lavoro di Potenza non è emerso quanto evidenziato nell'interrogazione citata, cioè la mancata autorizzazione, da parte della Commissione regionale per l'impiego della Basilicata, ad assumere, con contratto di formazione e lavoro, giovani non residenti in Basilicata.*

*I progetti di formazione e lavoro presentati alla citata Commissione vengono predisposti su apposita modulistica, elaborata dalla stessa, nella quale vengono riportati, oltre alle notizie attinenti all'impresa richiedente ed al programma formativo, dati numerici relativi al profilo professionale, al titolo di studio e/o qualifica professionale posseduti, all'inquadramento contrattuale, alla tipologia, al numero dei giovani da assumere, senza indicazione alcuna della residenza degli stessi.*

*Premesso ciò, si fa presente che la C.R.I. della Basilicata, con delibere dell'8.11.91 e del 24.11.94 ha regolamentato il reclutamento dei lavoratori per le assunzioni presso la SATA di Melfi e le aziende dell'indotto e dei servizi che hanno rapporti di produzione e di fornitura con la stessa SATA.*

*In particolare la suddetta Commissione ha individuato la Basilicata quale bacino*

*naturale di riferimento per il reclutamento del personale da utilizzare presso le aziende in parola, entro la quota dell'80 per cento del reclutamento complessivo, tenendo conto anche dell'orientamento della SATA di dare priorità, negli avviamenti al lavoro, ai residenti in Basilicata all'interno di una fascia di pendolarità compresa in 60 minuti di trasferimento.*

*Tanto in considerazione che la SATA S.p.a. ha effettuato un consistente investimento produttivo tecnologicamente avanzato nell'area industriale di S. Nicola di Melfi.*

*Si fa presente, infine, che tutte le aziende interessate hanno osservato dette disposizioni e che la Sezione Circostrizionale per l'Impiego e per il collocamento in Agricoltura di Melfi provvede a segnalare agli organi competenti le eventuali inadempienze a norma di legge.*

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Cesare Salvi.

**RICCI.** — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. — Per sapere — premesso che:*

*il 28 maggio 1999 quattro guardiani assunti dalla cooperativa edilizia « Nuova Dimensione » di Foggia hanno denunciato, con il sindacato di categoria, di aver lavorato per oltre un anno nei cantieri della zona 167 di Foggia della cooperativa summenzionata, per quindici ore al giorno. Nella denuncia, inviata al questore e agli organi ispettivi di Inps e Inail, i guardiani hanno specificato i turni di lavoro che osservano nei cantieri: dalle 16 alle 7 del mattino dal lunedì al venerdì e dalle 13 del sabato alle 7 del lunedì successivo. Il monte-ore mensile raggiunto, mediamente, è stato di circa 500 ore con una retribuzione media di 160 ore al mese. Del caso è stata investita, oltre agli organi ispettivi e alla questura di Foggia, anche la Guardia di finanza - nucleo di polizia tributaria - senza alcun riscontro noto all'interrogante;*

*risulta all'interrogante che il presidente della cooperativa « Nuova Dimensio-*

ne», Riccardo Buonanno, abbia risposto alle accuse del sindacato affermando che in tutti i cantieri della 167 sussiste il ricorso al lavoro nero e che, in ogni caso, gli altri guardiani non vengono trattati meglio. I sindacati di categoria Fencal-Uil, Filca-Cisl e Fillea-Cgil, hanno da tempo denunciato il ricorso diffuso al « lavoro nero ». Secondo i dati dell'Istat, in Capitanata gli edili sono oltre 20 mila. In realtà alla Cassa edile sono iscritti, nel secondo semestre 1998, poco più di 7000 lavoratori. Ciò significa - secondo i sindacati di categoria - che gli altri lavoratori edili sfuggono ad ogni controllo;

analoghe anomalie si riscontrano nei cantieri delle imprese edili che stanno realizzando gli insediamenti produttivi del contratto d'area di Manfredonia e sul Gargano - in particolare a Borgo Celano, una frazione del comune di San Marco in Lamis - nei cantieri edili di insediamenti direttamente interessati al Giubileo del 2000. Secondo i sindacati, le imprese reclutano lavoratori socialmente utili, pensionati, dopolavoristi, giovani ufficialmente disoccupati;

le denunce fatte dal sindacato non avrebbero avuto, secondo le organizzazioni sindacali, alcun riscontro da parte degli organi del ministero del lavoro -;

quale sia stata l'attività dell'Ispettorato del lavoro di Foggia;

se intenda rinnovare, al Ministro della difesa, la richiesta di impiegare - così come fatto nel corso del 1998 - il nucleo ispettivo dell'Arma dei carabinieri nelle attività di controllo nei cantieri edili e in agricoltura in provincia di Foggia;

quale giudizio si dia della vicenda e quale attività ricognitiva si intenda compiere su quanto descritto nella presente interrogazione;

quali impegni concreti ed urgenti si intendano assumere per contrastare la piaga del lavoro nero, specie nelle attività dell'edilizia, nell'area della Capitanata.

(4-25211)

*RISPOSTA. - Con riferimento all'interrogazione indicata, si fa presente che in data 28 maggio u.s. perveniva alla Direzione Provinciale del Lavoro di Foggia una segnalazione della Filca-Cisl di Foggia riguardante violazioni in materia di lavoro da parte della Società cooperativa « Nuova Dimensione » esercente lavori edili in Foggia, Zona 167. In particolare veniva segnalata l'attività lavorativa dei guardiani, impiegati nei cantieri per circa 500 ore mensili e retribuiti per circa 160 ore.*

*A seguito di detta segnalazione, il suddetto Ufficio provvedeva ad effettuare gli accertamenti del caso, a conclusione dei quali venivano notificati, al legale rappresentante della società, ai sensi e per gli effetti della legge 689/91, illeciti amministrativi per:*

*non aver concesso ai quattro dipendenti occupati in qualità di guardiani il prescritto riposo settimanale di cui alla legge 370/34;*

*non aver comunicato alla Direzione Provinciale del Lavoro competente la esecuzione di lavoro straordinario da parte dei suddetti lavoratori;*

*aver fatto eseguire ai quattro guardiani in parola lavoro straordinario oltre i limiti stabiliti dalle norme vigenti.*

*Per quanto concerne gli aspetti assicurativo e contributivo-previdenziale, si fa presente che la sede INPS di Foggia, sulla base della segnalazione inoltrata dai rappresentanti sindacali del settore, di concerto con gli ispettori dell'INAIL, ha effettuato, nel giugno u.s., una serie di accertamenti ispettivi a carico della società cooperativa in parola.*

*L'indagine ha evidenziato irregolarità contributive per il personale addetto alla custodia dei cantieri edili, uniformemente a quanto evidenziato dall'interrogante.*

*Pertanto l'Istituto, sulla base del verbale redatto dagli ispettori, ha provveduto alla quantificazione e all'addebito dei contributi dovuti, nonché al recupero degli sgravi indebitamente conguagliati, diffidando l'azienda a presentare, nei termini di legge,*

le denunce annuali delle retribuzioni, comprendendo anche quelle oggetto della regolarizzazione.

La sede dell'INPS di Foggia ha inoltre assicurato di non trascurare l'effettuazione di controlli ad ampio raggio anche nel settore dell'edilizia, predisponendo, in base alle necessità, interventi mirati per contrastare il lavoro nero e l'evasione contributiva.

Per quanto riguarda, poi, le imprese che stanno realizzando gli insediamenti produttivi del contratto d'area di Manfredonia, nonché quelle interessate alle opere del Giubileo del 2000 site in Borgo Celano, si fa presente che la Direzione Provinciale del Lavoro di Foggia accerta periodicamente l'osservanza delle leggi in materia di lavoro con ispezioni che interessano tutte le aziende.

In particolare, nel periodo dall'1.1.99 al 25.9.99, sono state effettuate n. 105 ispezioni, controllati n. 212 lavoratori, contestate n. 144 contravvenzioni e comminate sanzioni per un importo di L. 587.369.000.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Cesare Salvi.

PAOLO RUBINO. — Ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e dell'industria, del commercio e dell'artigianato. — Per sapere - premesso che:

attraverso gli organi d'informazione e di stampa, si è appresa la notizia, peraltro diffusasi tra gli stessi lavoratori, secondo la quale nei reparti nocivi dello stabilimento Ilva di Taranto ci sarebbe presenza diffusa d'amianto acquistato in grande quantità dalla Direzione fino allo scorso mese di luglio;

oltre a costituire aperta e netta violazione della legge n. 257 del 1992 (la fibra di amianto, per il suo altissimo potenziale cancerogeno, venne messa fuori legge quell'anno) rappresenta una beffa ai danni dei tanti lavoratori che, in questi anni, hanno lottato per rendere più vivibili i reparti dell'Ilva e dei tanti operai che hanno con-

tratto patologia respiratoria determinata dall'inalazione dei micidiali microfilamenti dell'amianto e che ora lottano per il riconoscimento dei benefici pensionistici;

la violazione riguarderebbe sia l'acquisto che lo stoccaggio di amianto in quanto si tratterebbe di materiale entrato nell'Ilva il 17 luglio scorso e, quindi, in piena campagna anti-amianto;

in applicazione della normativa vigente, il signor Riva, all'atto dell'acquisto dello stabilimento assunse impegno in ordine alla realizzazione del piano di smaltimento dell'amianto già presente nei reparti;

alla luce di quanto riportato dalla stampa, l'impegno assunto dalla direzione Ilva risulterebbe gravemente disatteso -:

se non ritengano di attivare strumenti finalizzati ad accertare la veridicità delle notizie riportate dai mass media e quali provvedimenti intendano assumere ove venisse accertata la presenza di amianto all'interno dell'Ilva di Taranto che, oltre ad incidere sui rapporti tra imprenditoria e mondo sindacale, comporterebbe gravi ripercussioni sull'aspetto occupazionale, per il quale il Governo va approfondendo il massimo impegno, e creerebbe allarmismo nell'intero territorio. (4-25778)

RISPOSTA. — In relazione ai quesiti posti nel citato atto parlamentare, si rappresenta quanto comunicato al riguardo dalla Direzione Provinciale del Lavoro di Taranto.

Dagli accertamenti svolti presso lo stabilimento dell'Ilva di Taranto, in merito alle notizie apparse sulla stampa locale, è emerso che si tratta di un collo delle dimensioni pari a 25,4 x 25,4 x 20,3 centimetri, del peso complessivo di 1 Kg, spedito il giorno 7 luglio 1999, del costo complessivo di 2882 dollari. All'interno del citato collo erano presenti campioni massivi di amianto di uso comune, racchiuso in boccette di plastica (crisotilo, amosite, crocidolite e fibra di vetro), filtro già montato su vetrino per la conta numerica delle fibre, altri filtri già montati su vetrini ed ulteriori campioni massivi di amianto di utilizzo non

comune (antofilite, tremilite e actinolite) sempre racchiuso in boccette di plastica.

Complessivamente il peso dell'amianto presente nel collo sopra descritto è pari a poche decine di grammi e secondo le informazioni assunte è destinato al laboratorio interno dello stabilimento, per la esecuzione di prove ed analisi affidabili di tipo qualitativo e quantitativo, quale standard di riferimento, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Il laboratorio in questione è accreditato dal Sistema Nazionale per l'Accreditamento dei Laboratori, per la esecuzione di prove ed analisi di vario tipo, tra cui anche quelle per la individuazione dell'amianto. Lo stesso opera esclusivamente per conto di soggetti del GRUPPO RIVA e non per terzi.

Pertanto, non sono state ravvisate violazioni alla legge 27 marzo 1992, n. 257 e successive.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Cesare Salvi.

RUSSO. - Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e dell'industria, del commercio e dell'artigianato. - Per sapere - premesso che:

l'azienda Fag sita in Somma Vesuviana (Napoli) è specializzata nella produzione di cuscinetti volventi destinati alla industria di elettrodomestici, auto, macchine industriali e treni;

l'azienda Fag per le caratteristiche organizzative, tecniche e strutturali viene unanimemente considerata particolarmente affidabile ed all'avanguardia anche in funzione della qualità del prodotto finale;

già dal lontano 1993 si trascina una vertenza sorta allorché la casa madre tedesca Kugelfischer, nel ristrutturare complessivamente le proprie attività, ridusse la forza di lavoro proprio nello stabilimento vesuviano;

i lavoratori inizialmente impegnati nelle attività produttive erano oltre 300;

l'organico si era oramai ridotto a 225 unità lavorative;

nel corso degli ultimi sei anni le produzioni in essere hanno consentito di permanere in servizio solo a 142 lavoratori;

per recuperare all'attività ulteriori 83 lavoratori posti in Cigs era stato presentato su parte dell'area dismessa un progetto industriale sostenuto da un imprenditore privato ed in parte finanziato attraverso la ricapitalizzazione della legge n. 181 (circa 20 miliardi);

la gravissima crisi occupazionale che attanaglia il sud diventa dramma epocale in questa particolarissima area del napoletano;

la disoccupazione giovanile ed intellettuale in questa area diventa il dramma endemico raggiungendo cifre che rasentano il 50 per cento;

anche la ricollocazione di lavoratori in qualche modo espulsi dal mondo del lavoro presenta condizioni di sostanziale impraticabilità -:

quali siano le misure urgenti che il Governo intende assumere per impedire che un patrimonio di energie e di know-how venga depauperato e disperso;

quali indifferibili azioni il Governo nazionale, magari coinvolgendo i livelli di responsabilità regionale e provinciale spesso assenti, abbia posto in essere per verificare concrete opportunità alternative ed evitare che la sacca della disoccupazione e delle emarginazioni si ingrossi;

quali necessarie strade si intendano percorrere per impedire il lento ed inesorabile declino delle aziende nel sud d'Italia a fronte di mirabolanti e puntuali proclami di positive attenzioni nei confronti proprio del Mezzogiorno del Paese. (4-25479)

RISPOSTA. - In relazione alla tematica affrontata nel citato atto parlamentare, si rappresenta quanto segue.

*In via preliminare, si osserva che quanto auspicato dall'interrogante, nel citato atto parlamentare, trova riscontro nella promulgazione della legge n. 196, del 24/6/1997. Il provvedimento in esame da vita ad un organico programma di ripensamento delle strategie occupazionali incentrato su tre punti fondamentali costituiti:*

*dal leasing di manodopera, già introdotto in legislazioni europee e finalmente disciplinato come rapporto trilaterale, fondato su un contratto di lavoro tra personale temporaneo e imprese utilizzatrici;*

*da un maggiore e mirato ricorso agli incentivi, in particolare per agevolare la trasformazione dei contratti di formazione e lavoro nei territori meridionali e insulari;*

*dalla delineazione di un articolato sistema di formazione professionale, volto non solo a corrispondere ai bisogni di professionalità delle imprese ma anche al recupero di quelle fasi addestrative, ormai di fatto desuete, ma essenziali al corretto svolgimento dell'apprendistato.*

*Si deve, inoltre, far presente che è in atto il processo di riordino degli ammortizzatori sociali, degli incentivi all'occupazione e dei contratti a contenuto formativo, secondo quanto previsto dal c.d. «collegato ordinamentale», all'articolo 45, nel quale sono conferite al Governo deleghe normative. Si rappresenta, poi, l'impegno per la stesura del nuovo Patto per il Lavoro, elaborato secondo le linee guida dell'Unione Europea, secondo l'apposita Risoluzione del Consiglio, approvata il 22 febbraio c.a.*

*Entrando, quindi, nel vivo della questione che forma oggetto della suindicata interrogazione, si comunica quanto è emerso dagli accertamenti ispettivi.*

*La società FAG Italia S.p.a. fa parte del gruppo FAG KUGELFISCHER ed ha la sede legale, nonché lo stabilimento in Somma Vesuviana, dove produce cuscinetti volventi.*

*Nel periodo compreso tra settembre 1993 ed agosto 1997, essa ha usufruito di 48 mesi di Cassa Integrazione straordinaria, per la realizzazione di un programma di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale, pre-*

*disposto ed attuato con lo scopo di evitare la chiusura dello stabilimento di Somma Vesuviana, presso il quale lavoravano più di 300 addetti. L'accordo relativo era stato siglato il 2 settembre 1993, presso questo Ministero. Lo stesso prevedeva il ricorso alla Cassa Integrazione Straordinaria per 24 mesi, successivamente prorogato fino a 48 mesi. A conclusione del predetto piano di ristrutturazione, l'azienda denunciava un esubero di 101 lavoratori e nell'incontro avuto con le Organizzazioni sindacali, presso il Ministero dell'Industria, sulla base di quanto previsto dalla delibera CIPE del 26 gennaio 1996, al punto 2, veniva predisposto ed approvato un nuovo piano di riorganizzazione, con ricorso alla Cassa integrazione Straordinaria, a far data dal 6 settembre 1997. Nel predetto incontro si prevedeva la ricerca di attività imprenditoriali alternative, da parte degli Organi di Governo, al fine di poter occupare i lavoratori in eccedenza. In effetti due aziende operanti nel settore metalmeccanico, attraverso contatti ed incontri con il Ministero dell'Industria, nonché lettere formali, rispettivamente del 13 giugno 1997 e del 3 luglio 1997, hanno manifestato il proprio interessamento a parte dell'immobile, reso disponibile dalla FAG ITALIA, per l'installazione di nuove attività industriali. Queste ultime avrebbero dovuto consentire l'impiego di non meno del 50 per cento dei lavoratori in esubero, con il coinvolgimento della società GEPI. Da parte sua la FAG, in accordo con le organizzazioni sindacali, ha inoltrato a questa Amministrazione, il 19 giugno 1997, l'istanza per l'utilizzo della mobilità lunga per il personale interessato.*

*Per quanto attiene al piano di riorganizzazione, esso prevedeva interventi logistici ed impiantistici nelle aree che la FAG aveva reso disponibili a Somma Vesuviana, al fine di favorire le nuove iniziative industriali. Le due aziende succitate intendevano realizzare: l'una una linea di montaggio di pannelli aeronautici e la costruzione di arredi ospedalieri, con un relativo assorbimento di circa 30-40 lavoratori eccedenti. L'altra, invece, avrebbe insediato una unità produttiva per la costruzione di «raccorderia me-*

tallica», con l'assunzione fino ad 80 lavoratori. Veniva, pertanto, siglato un accordo, in data 29 luglio 1998, presso il Ministero dell'industria, per dare seguito ai due piani industriali. Dei due, solo un progetto proseguiva e allo scopo di renderne possibile la realizzazione venivano fissati diversi incontri, sempre presso il Ministero dell'industria e si cercava di avviare la costituzione di nuova società, denominata «Somma Forgia» S.r.l., che avrebbe svolto l'attività di stampaggio di particolari meccanici forgiati. La stessa avrebbe assorbito 70-80 unità dipendenti FAG, per le quali era stato previsto l'avviamento a corsi di riqualificazione professionale, a partire da aprile 1999. In tal modo sarebbero stati azzerati gli esuberi della FAG. Purtroppo, anche l'iniziativa «Somma Forgia» non veniva realizzata e il 5 settembre 1999, data di scadenza dell'ultimo periodo di Cassa Integrazione Guadagni i dipendenti della FAG sono stati licenziati e collocati in mobilità.

Alla data del 1° gennaio 1998, l'organico aziendale contava 243 unità dipendenti. Il 10 maggio 1999, le stesse erano diventate 228 ed ora si sono ridotte a 142, in seguito al licenziamento collettivo già citato.

Da ultimo, si fa presente che il giorno 21 ottobre 1999 si è tenuta una riunione presso la Prefettura di Napoli per l'esame delle prospettive occupazionali dei lavoratori dipendenti della FAG, licenziati in data 6 settembre 1999 e collocati in mobilità. In tale sede il rappresentante della FAG si è dichiarato disponibile a qualsiasi tipo di verifica per favorire l'attuazione di un eventuale programma imprenditoriale di investimento nell'area interessata, finalizzato al riassorbimento di n. 48 lavoratori, collocati in mobilità, senza escludere l'eventualità di «attingere al turn over per eventuali assunzioni per tutta la durata della mobilità». Il rappresentante dell'Assessorato Regionale dell'industria, ha precisato che è stato costituito un tavolo di concertazione permanente con la società SPI per l'esame e la valutazione dei possibili investimenti nell'area FAG di Somma Vesuviana, con il

riferimento, anche, al finanziamento pubblico per la riassunzione dei lavoratori in mobilità.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Cesare Salvi.

SCALTRITTI. — Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. — Per sapere — premesso che:

l'articolo 16 della legge n. 56 del 1997 modifica i criteri per la formazione delle graduatorie degli iscritti alle liste di collocamento;

con un fonogramma agli uffici competenti si è data attuazione alla citata legge con direttiva del 9 giugno 1999;

la norma prevede che, a parità di punteggio, sarà colui che avrà la minore età ad ottenere l'impiego;

nella sola provincia di Ascoli Piceno sono oltre 35 mila gli iscritti alle liste di collocamento;

tale provvedimento penalizza di fatto i quarantenni e gli ultra quarantenni iscritti da anni in tali elenchi con la speranza di ottenere un lavoro;

tra i disoccupati ultra quarantenni vi sono molto spesso padri e madri di famiglia con prole;

la modifica dei criteri citati ha già generato la nascita di comitati spontanei di disoccupati (tra questi quello di S. Benedetto del Tronto) che hanno chiesto la revoca del provvedimento —:

secondo quali criteri sia stata varata tale normativa;

se non si ritenga opportuno apportare modifiche alla direttiva perché la sua applicazione sancisca un'equità di trattamento che pur rispettando i diritti dei giovani, non vada a negare quelli degli ultra quarantenni disoccupati. (4-24417)

RISPOSTA. — Con riferimento all'interrogazione indicata si fa presente quanto segue.

L'articolo 2, co. 9, L. 16.6.1998, n. 191, ha aggiunto all'articolo 3, co. 7 della legge 15.5.1997, n. 127, il seguente periodo. «Se

due o più candidati ottengono, a conclusione delle operazioni di valutazione dei titoli e delle prove di esame, pari punteggio, è preferito il candidato più giovane di età ».

Con nota n. 1913/4 in data 27.4.1999, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Funzione Pubblica, ha espresso l'avviso « che le innovazioni introdotte in materia dalla legge n. 127/97 e successive integrazioni, siano da intendersi riferite a tutte le graduatorie finalizzate a determinare gli accessi agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni a prescindere dalla modalità utilizzata per addivenire alla formazione delle graduatorie stesse... ».

« Analoga considerazione » continua la nota, « può essere fatta anche relativamente al comma 6 dell'articolo 3 della citata legge 127/97, laddove si prevede che la partecipazione ai concorsi pubblici non è soggetta a limiti di età ».

« Pertanto », conclude la nota, « anche per i soggetti iscritti nelle graduatorie per gli avviamenti a selezione nelle pubbliche amministrazioni », debbono « applicarsi tali innovative disposizioni della L. 127/97 e successive integrazioni ».

In sintesi, con la nota sopraillustrata, la Presidenza del Consiglio ha espressamente chiarito che l'abolizione del limite di età di cui all'articolo 3, co. 6, L. 127/97, nonché la preferenza a favore del « candidato più giovane di età » a parità di punteggio, introdotta dall'articolo 2, co. 9, L. 191/1998, debbono ritenersi applicabili non solo alle procedure concorsuali, ma altresì, alle procedure di assunzione previste dall'articolo 16 della legge 28.2.1987, n. 56.

Premesso quanto sopra, può rilevarsi che la illustrata normativa sembra ispirata contemporaneamente all'intento di favorire sia l'occupazione giovanile (articolo 2, co. 9, legge 191/1998), sia l'occupazione di quella fascia di disoccupati « ultra quarantenni » ai quali l'interrogazione in oggetto più specificamente si riferisce (articolo 3, co. 6, legge 127/97).

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Cesare Salvi.

SIMEONE. — *Ai Ministri delle comunicazioni e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.* — Per sapere — premesso che:

la ristrutturazione della sede del centro direzionale Telecom Italia di Napoli, ex sede Banco di Napoli, è stata affidata dal settore Immobili (Area risorse immobiliari — Telecom Italia, di cui è responsabile l'ingegner Cipolletta, diretto collaboratore del dottor Rosso capo del personale e del settore immobili), alla SACS di Napoli, per un appalto di lire 5.000.000.000, pervenendo invece ad un costo complessivo di lire 12 miliardi;

veniva dato incarico professionale allo studio Mason di Torino per effettuare banali rilievi tecnici presso la sede Telecom Italia di via Parisi di Napoli, per lo spropositato importo di circa un miliardo;

attraverso comportamenti gestionali che andrebbero chiariti si è pervenuti ad un consuntivo spropositato rispetto all'originario appalto, e alla liquidazione di una parcella professionale elevata —:

se non ritengano di sollecitare gli organi competenti ad una verifica del rispetto delle procedure di legge, ed a comportamenti più rispondenti ai principi di una sana e corretta gestione. (4-24495)

RISPOSTA. — *Al riguardo, si ritiene opportuno precisare che i problemi relativi all'organizzazione aziendale della concessionaria Telecom rientrano nell'esclusiva competenza degli organi di gestione della predetta società sfuggendo, pertanto, al controllo governativo.*

*Tuttavia, allo scopo di poter disporre di elementi di valutazione in merito a quanto rappresentato dalla S.V. on.le nell'atto parlamentare in esame non si è mancato di interessare la medesima società Telecom che in proposito ha comunicato che, ai sensi della normativa vigente, l'operato del management aziendale viene sottoposto a verifica dal Consiglio di amministrazione nonché dall'assemblea degli azionisti.*

Il Ministro delle comunicazioni: Salvatore Cardinale.

STANISCI. — *Al Ministro delle comunicazioni.* — Per sapere — premesso che:

la sede centrale delle Poste italiane ha decretato la chiusura dell'ufficio dogana del porto di Brindisi, unica agenzia postale di scalo che ha garantito lo scambio con la Grecia e lo sdoganamento della «posta-lettere», cioè delle raccomandate, assicurate, pieghi ordinari provenienti da paesi extra-Cee dirette ai comuni della provincia di Brindisi, Lecce e Taranto, soggette a controllo doganale;

la sospensione del servizio è avvenuta a seguito della chiusura da parte della compagnia di navigazione Adriatica delle linea marittima Brindisi-Patrasso e viceversa, anche se è noto però che la società Adriatica è ritornata sulla sua decisione e pertanto continua a svolgere la sua normale attività nel porto di Brindisi;

l'ente Poste, in alternativa, ha scelto ai fini del risanamento aziendale di trasferire su Roma aeroporto i servizi già erogati da Brindisi porto, nonostante tale scelta non sembra produrre nessun effetto positivo, né sui costi, né sulla qualità dei servizi —:

quali siano le motivazioni che hanno determinato tale scelta aziendale che penalizza Brindisi, dove ha sede l'unica dogana dell'ente Poste nel Mezzogiorno;

quali iniziative intenda adottare al fine di ripristinare i servizi nel porto di Brindisi per salvaguardare il posto di lavoro dei dipendenti dell'ufficio suddetto.

(4-26569)

RISPOSTA. — *Al riguardo, si ritiene opportuno significare che, a seguito della trasformazione dell'ente Poste Italiane in società per azioni, il Governo non ha il potere di sindacarne l'operato per la parte riguardante la gestione aziendale che, com'è noto, rientra nella competenza propria degli organi statuari della società.*

*Ciò premesso, si fa presente che Poste Italiane S.p.A. — interessata in merito a quanto rappresentato dall'interrogante — ha*

*comunicato che la scelta dell'aeroporto di Roma, per la spedizione dei pacchi e della corrispondenza verso la Grecia, è stata determinata dal fatto che la via aerea in questione è risultata la più conveniente, dal punto di vista logistico, rispetto ad aeroporti di altre città, pure idonei a soddisfare i servizi di che trattasi.*

*Per quanto concerne il personale in servizio presso l'ufficio di Brindisi (5 unità appartenenti all'area operativa) la predetta società ha riferito che, pur essendo prevista una futura altra collocazione operativa, in atto, continua ad operare presso il medesimo ufficio, atteso che ad oggi continua invece, il servizio di spedizione pacchi e corrispondenze dalla Grecia verso l'Italia, la cui ricezione deve comunque essere assicurata.*

Il Ministro delle comunicazioni:  
Salvatore Cardinale.

STRAMBI e CANGEMI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere — premesso che:

il signor Orsi Tommaso, nato Roma il 27 giugno 1937, avendo maturato i trentacinque anni di contributi pensionistici il 30 giugno 1996 presentò regolare domanda di pensionamento nel novembre 1996;

a seguito del decreto legislativo n. 562 del novembre 1996, il signor Orsi ha però potuto cominciare a godere del trattamento pensionistico solo al 1° febbraio 1997 vale a dire con un aggravio di sette mesi in più rispetto al necessario raggiungimento contributivo (pensione n. 198522 — categoria EL — fondo elettrici);

il signor Orsi, sempre incappando nel decreto legislativo di cui sopra — che tra l'altro prevede per le pensioni liquidate in via provvisoria dal fondo di previdenza elettrici con decorrenza successiva al 30 novembre 1996 il ricalcolo della stessa — ha ricevuto una pensione decurtata di 250.000 lire nette mensili;

nelle condizioni del signor Orsi ci sono migliaia di persone che hanno presentato — presso il comitato amministrativo del fondo di previdenza per i dipendenti dell'Enel e delle aziende elettriche private — attraverso ricorsi relativi a persone che hanno maturato i trentacinque anni prima del decreto legislativo n. 562/1996 —:

se sia a conoscenza dei fatti;

se non ritenga opportuno intervenire per rettificare l'iniquo trattamento riservato alle persone « incappate » nel decreto legislativo in questione. (4-17823)

**RISPOSTA.** — *Con riferimento all'interrogazione indicata, l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale ha comunicato quanto segue.*

*Il Sig. Tommaso ORSI, alla data del 31.12.1995, era in possesso dei requisiti per il diritto alla pensione di anzianità, in quanto vantava un'anzianità contributiva pari a 34 anni, 6 mesi e tre giorni ed aveva un'età anagrafica di 58 anni,*

*Infatti l'articolo 6, secondo comma, del DL. 27.12.1997, n. 942, convertito con modificazioni dalla legge 27.2.1998, n. 41, stabilisce che per gli iscritti al Fondo speciale di Previdenza per i dipendenti dell'ENEL e delle aziende elettriche private, ai fini del conseguimento del diritto a pensione degli stessi e del relativo computo, la frazione dell'ultimo anno non veniva valutata se inferiore a sei mesi e, se pari o superiore a sei mesi, veniva valutata nella misura di anno.*

*Il Sig. Orsi avrebbe, quindi, potuto accedere al pensionamento di anzianità, previa cessazione del rapporto di lavoro, con decorrenza 1° luglio 1996, secondo la Tabella E allegata alla legge n. 335/1995.*

*L'assicurato, invece, non si è avvalso di tale possibilità ed ha presentato domanda di pensione di anzianità alla Sede dell'INPS di Roma-Aurelio, in data 7.12.96 e cioè dopo l'emanazione del decreto 16 settembre 1996, n. 562, di armonizzazione della normativa del Fondo Elettrici a quella dell'Assicurazione Generale Obbligatoria.*

*Tale decreto ha apportato profonde modifiche alla disciplina previgente nel Fondo elettrici (legge 27 novembre 1971, n. 1079).*

*Una modifica, sancita dall'articolo 3, comma 9, riguarda l'abrogazione dell'articolo 6 sopra richiamato, relativo all'arrotondamento all'anno della frazione pari o superiore a sei mesi a decorrere dal sesto mese successivo a quello della sua entrata in vigore; pertanto l'arrotondamento non trova più applicazione per le pensioni con decorrenza dal 1° maggio 1997 in poi.*

*Un'altra modifica importante riguarda il calcolo e quindi l'importo della pensione che, a norma dell'articolo 3, comma 2 del decreto in questione, per le pensioni liquidate esclusivamente con il sistema retributivo, non può in ogni caso superare il più favorevole tra i seguenti parametri:*

a) 80% della retribuzione pensionabile determinata in base alle norme vigenti nell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti;

b) 88 per cento della retribuzione pensionabile determinata per il calcolo della quota di pensione di cui all'articolo 1, comma 12, lettera a), della legge n. 335/1995.

*Per quanto riguarda la prima modifica, nel caso in questione, la disposizione di cui trattasi non ha comportato alcuno svantaggio all'interessato in quanto la nuova disciplina riguarda le pensioni con decorrenza dal 1° maggio 1997, mentre la pensione del Sig. Orsi ha decorrenza 1.2.1997.*

*Relativamente alla seconda modifica, in fase di attuazione della disposizione legislativa di cui sopra, l'INPS ha utilizzato la retribuzione cui si fa riferimento per la determinazione della quota di pensione relativa alle anzianità maturate dal 1993 in poi.*

*Dal criterio adottato dall'Istituto, è scaturito un significativo contenzioso in sede amministrativa, per cui si è reso necessario un approfondimento della questione, in seguito al quale è stato individuato un diverso criterio di attuazione, che dovrebbe superare, nella maggior parte dei casi, gli inconvenienti rilevati.*

Da ultimo va precisato che, la decorrenza della pensione di anzianità, non avendo il decreto apportato modifiche alla disciplina vigente (articolo 14, comma 2, legge 1079/71) relativa al fondo elettrici, è fissata dal 1° giorno del mese successivo alla cessazione dal servizio, ferme restando « le finestre di accesso » in relazione alla data di perfezionamento dei relativi requisiti.

Al sig. Orsi, pertanto, che ha presentato domanda di pensione di anzianità in data 7.12.96, è stata correttamente liquidata la relativa prestazione, a norma di legge, a decorrere dall'1.2.97.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Cesare Salvi.

STUCCHI. — Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. — Per sapere — premesso che:

da tempo alcuni dipendenti della Società Amsa di Milano iscritti al Sin.Pa (sindacato padano) denunciano atteggiamenti e scelte discriminatorie nei loro confronti da parte degli organismi dirigenziali dell'azienda;

tale situazione è estremamente dannosa e lesiva in primo luogo degli stessi lavoratori che non vedono rispettato il loro diritto di esercitare liberamente l'attività sindacale per la tutela dei propri interessi —:

se non ritenga urgente verificare il rispetto delle prerogative dei rappresentanti sindacali e degli iscritti al Sin.Pa all'interno della società Amsa di Milano.  
(4-24066)

RISPOSTA. — In relazione all'interrogazione indicata in oggetto si fa presente quanto segue.

Dagli accertamenti effettuati dalla Direzione Provinciale del Lavoro di Milano e dalle dichiarazioni rese dai lavoratori interessati, sono emersi casi di mobilità interna a cui sono stati soggetti alcuni lavoratori iscritti alla Sin.pa.

È stato riscontrato, poi, che il comportamento antisindacale dell'Azienda è stato

accertato in sede giudiziale, con sentenza del 20.5.1998 del Pretore di Milano, per i fatti qui esposti.

L'Amsa, con lettera dell'1.12.95, aveva riconosciuto la rappresentanza sindacale aziendale di Confedersal, che aveva poi mutato la propria denominazione in Sin.Pa.

In data 13.6.97 Sin.Pa. e Amsa avevano sottoscritto un verbale di conciliazione in virtù del quale l'Amsa si era impegnata, nell'ambito delle normali trattative sindacali a convocare e discutere anche con il Sin.Pa. le problematiche sociali, come con gli altri sindacati, definendo gli eventuali accordi, nonché ad effettuare le convocazioni per iscritto con preavviso di 24 ore.

Ciò nonostante il 24.7.97 veniva concluso un accordo sindacale sottoscritto da CGIL-CISL-UIL, senza la partecipazione del Sin.Pa, che era stato convocato solo per il 25.1.97, quando ormai l'accordo era stato sottoscritto dalle altre organizzazioni sindacali.

A seguito del ricorso presentato dal sindacato in parola il Pretore di Milano ha dichiarato antisindacale il comportamento dell'Amsa in quanto non aveva convocato il Sin.Pa nel rispetto del termine di preavviso di cui al verbale di conciliazione, ma solo dopo che era stato stipulato l'accordo sulla produttività con le altre organizzazioni sindacali.

In sede di ispezione, inoltre, il Sindacato ha fatto presente l'esistenza di ulteriori contrasti con la direzione aziendale della società.

In particolare, ha prodotto copia di una nota indirizzata alla Commissione di garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, in cui il Sin.Pa prende posizione in ordine a due vicende già sottoposte all'esame della suddetta Commissione da parte dell'Amsa e relative rispettivamente ad uno sciopero indetto dal Sindacato Padano per il giorno 29 giugno 1998 e ad un blocco di mobilità interna annunciato dal Sin.Pa in data 30.6.1998.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Cesare Salvi.

TARADASH. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere — premesso che:

il signor Giuseppe Iuorio lavora alle dipendenze del Monte dei Paschi di Siena dal 24 febbraio 1975 dove è stato assunto con qualifica impiegatizia ed ha svolto mansioni di cassiere fino al 28 ottobre 1981 quando è stato licenziato per un presunto ammanco di cassa di un milione di lire, accusa dalla quale è stato prosciolto per insussistenza del fatto;

il signor Iuorio, che è attualmente occupato presso gli uffici di Napoli di via Porzio, successivamente al proscioglimento, ha impugnato il provvedimento con il quale era stato disposto il suo licenziamento con ricorso accolto con sentenza del pretore di Napoli, confermata nei successivi gradi di giudizio;

il signor Iuorio ha ottenuto la reintegrazione effettiva nel suo diritto solo a seguito di un procedimento di esecuzione giudiziaria a causa della riscontrata resistenza aziendale alla sua riammissione in servizio;

il dipendente è stato riammesso in servizio prima con compiti di caporeparto addetto alla lavorazione degli effetti cambiari e quindi dal 1991 al 24 febbraio 1993 all'ufficio estero merci. Successivamente a tale incarico fino ad oggi, il signor Iuorio è stato adibito a mansioni inferiori quelle per le quali era stato assunto, di volta in volta di autista, di commesso, di operaio, in un quadro di comportamenti aziendali ostile e punitivo;

dal febbraio al dicembre 1994, pur non rispettando le mansioni originarie per le quali era stato assunto, il Monte dei Paschi di Siena s.p.a. ha incaricato il dipendente alla stipulazione di polizze RC Auto per conto della Compagnia Ticino Assicurazioni s.p.a. e della relativa gestione dei sinistri;

all'inizio del 1995, assentatosi per malattia per circa tre mesi, il signor Iuorio, anche a seguito dell'accertamento di idoneità psicofisica disposto sia dall'azienda

sia richiesto autonomamente dal dipendente, è stato riscontrato affetto da « un quadro di allarme ansioso tipo *borderline* » ed « idoneo alle mansioni del suo grado e qualifica con esclusione di mansioni psicostressanti » (Relazione medico legale del professor Grieco della II Università di Napoli - Istituto di medicina legale, 10 aprile-3 maggio 1995) nonché affetto da senso di « pericolo e allarme per la perdita del ruolo sociale e dell'assetto relazionale di riferimento » tanto che « in tale contesto l'eventualità di un'esclusione dal lavoro potrebbe determinare la radicalizzazione delle manifestazioni psicopatologiche allo stato presenti come quadro reattivo » (Relazione medico legale della professoressa Alida Labella dell'Istituto di Psichiatria della II Università di Napoli, 3 maggio 1995);

al rientro dopo la malattia, dal giugno 1995 al dicembre dello stesso anno, sempre con l'incarico di addetto al settore polizze, il signor Iuorio è rimasto di fatto inoperoso per carenza di telefoni e personale nell'ufficio cui era stato destinato, per poi, con nuovo incarico, essere nuovamente occupato con mansioni di autista e commesso fino al marzo 1996, quando gli è stata ancora una volta affidata la gestione delle polizze assicurative che, nel novembre 1997 ha dovuto abbandonare per l'assegnazione al cosiddetto supporto-strutture con mansioni difformi ed inferiori a quelle contrattualmente spettantigli, salvo il conferimento, dal maggio 1998, per mezz'ora al giorno, del compito di addetto ai bonifici bancari in favore dei dipendenti degli enti pubblici;

dal 1993, nonostante egli non avesse subito alcun protesto, al signor Iuorio è stato inibito l'uso della carta di credito e del *carnet* di assegni, nel 1995 è stato erogato in suo favore un mutuo agevolato previsto per i dipendenti con 11 mesi di ritardo e gli è stato negato un fido di dieci milioni normalmente ad essi concesso;

L'articolo 13 dello Statuto dei lavoratori (legge 20 maggio 1970, n. 300), ha modificato l'articolo 2103 del codice civile

disponendo che « il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti alla categoria superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni equivalenti alle ultime effettivamente svolte, senza alcuna diminuzione della retribuzione »;

con ricorso alla Pretura circondariale di Napoli - Sezione lavoro, il signor Giuseppe Iuorio ha presentato domanda di risarcimento per il danno biologico arrecato dalla condotta dell'azienda da cui dipende, come attestato dalle certificazioni mediche, per il danno alla professionalità, in relazione alla riduzione della relativa posizione, alla possibilità di affinamento delle capacità di lavoro ed alle opportunità di carriera, e per il danno morale subito per la lesione alla dignità del dipendente —:

quali provvedimenti intenda adottare al fine di garantire il rispetto dei diritti dei lavoratori all'interno delle aziende e, in particolare, dei diritti del signor Iuorio gravemente lesi in violazione dei principi sanciti dalle norme vigenti in attuazione delle norme della Costituzione che sanciscono il canone dell'uguaglianza anche nell'ambito dell'articolo 4 che dispone non solo che la Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro, ma anche che essa promuove le condizioni che rendano effettivo tale diritto. (4-22072)

**RISPOSTA.** — *Con riferimento all'interrogazione indicata, si comunica l'esito degli accertamenti esperiti dalla Direzione Provinciale del Lavoro di Napoli.*

*Il Sig. Giuseppe Iuorio, dipendente dell'Istituto Monte dei Paschi di Siena, è stato assunto nel 1975 con la qualifica di impiegato di 1<sup>a</sup>; dall'1.1.1981 e cioè dopo 6 anni, come previsto dal contratto, ha assunto la qualifica di « capo reparto » e dopo altri 6 anni, cioè dall'1.1.1987, ha rivestito il grado di vice capo ufficio, inquadrato nella 3<sup>a</sup> area professionale, 3<sup>o</sup> livello retributivo, secondo il contratto delle aziende di credito, ricevendo sempre come retribuzione quella corrispondente alla qualifica di appartenenza.*

*Il Sig. Iuorio, il giorno 29 ottobre 1981, a seguito di una contestazione di un cliente, è stato licenziato in tronco con l'accusa di malversazione. Tale accusa si è rilevata inesistente a seguito di una sentenza penale definitiva da parte del Pretore ed il lavoratore è stato reintegrato in servizio il 10.10.1983. Tale sentenza è stata confermata anche nei successivi gradi di giudizio.*

*Dopo la reintegra e fino al 1995 il lavoratore è stato adibito a varie mansioni, diverse però da quelle di cassiere allo sportello che svolgeva prima del licenziamento.*

*Il Sig. Iuorio ha contestato, con lettere inviate al Monte dei Paschi di Siena, l'illegittimo comportamento aziendale nei suoi confronti.*

*Nel marzo 1994 gli è stato affidato l'ufficio polizze per la stipulazione di polizze RC auto per conto della Ticino Assicurazioni e della relativa gestione dei sinistri.*

*Nel 1995, al rientro al lavoro, dopo un periodo di malattia di tre mesi, il dipendente è stato trasferito dal Settore Polizze al Settore Supporto dove attualmente con il grado di vice capo ufficio svolge il suo lavoro.*

*Il dr. Francesco Gravagnuolo, responsabile di tale ufficio ha esibito un elenco ove risultano le mansioni cui è addetto il lavoratore in parola, il quale ha confermato che le mansioni riportate nell'elenco sono quelle effettivamente svolte nell'ambito della sua attività ma non ha confermato che sia lui a richiedere ogni giorno il materiale per l'aggiornamento professionale con cui impiegare la restante parte della giornata lavorativa. Tali compiti, a dire del Sig. Iuorio, sono tutti prestabiliti dalla direzione e non necessitano di alcun apporto intellettuale e lo impegnano solo per poche ore giornaliere (circa due ore).*

*A tal proposito si fa presente che il contratto per le aziende di credito, nella 3<sup>a</sup> area professionale, inquadra in quella attività, che richiede applicazione intellettuale eccedente la semplice diligenza di esecuzione, quei lavoratori incaricati di svolgere attività orientate al raggiungimento dei risultati aziendali nell'ambito di autonomie delimitate, ivi compresa la responsabilità nel coordinamento e/o controllo di altri*

*lavoratori appartenenti alla stessa area nell'ambito di unità operative di ridotte dimensioni.*

*In relazione a tutto ciò il dipendente in parola, ritenendo la propria attività non corrispondente al predetto profilo, ha in corso un giudizio dinanzi alla Pretura Circondariale di Napoli — Sezione lavoro — per un'azione di condanna al risarcimento del danno biologico e del danno professionale.*

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Cesare Salvi.

TRINGALI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. — Per sapere — premesso che:*

*sono tanti i lavoratori autonomi e dipendenti che, cessati dal lavoro, chiedono ed ottengono l'autorizzazione, con versamenti volontari, dei contributi obbligatori;*

*il servizio ormai da molti anni è automatizzato e ciò malgrado un elevato numero di proscrittori volontari continua a ricevere i bollettini precompilati per i versamenti anche dopo svariati anni dall'avvenuto pensionamento, con evidente dispendio di spesa per la stampa e la spedizione di tale ingente quantità di bollettini nonché per l'impiego di personale —:*

*se non ritenga di dover provvedere perché la denunciata anomalia venga eliminata.* (4-24705)

RISPOSTA. — *In relazione all'interrogazione indicata si comunica quanto riferito dall'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale.*

*Ai pensionati già autorizzati ai versamenti volontari, non vengono inviati i bollettini di conto corrente per il versamento.*

*Premesso che gli assicurati autorizzati ai versamenti volontari sono circa quattro milioni e che vengono spediti meno di trecentomila bollettini l'anno, sono esclusi dall'invio degli stessi i pensionati di anzianità, di vecchiaia e di inabilità, gli assicurati, non pensionati, che non hanno effettuato alcun*

*versamento negli ultimi quattro anni, coloro che hanno trasferito la propria contribuzione INPS ad altro Ente pensionistico e coloro ai quali, per motivi diversi, è stata revocata l'autorizzazione.*

*Pertanto, quanto evidenziato dall'interrogante può verificarsi solo in alcuni casi ed in via eccezionale, per motivi legati all'aggiornamento degli archivi. In particolare può verificarsi tra i « cosiddetti pensionati di invalidità, ovvero i percettori di assegno temporaneo di invalidità », ai quali la legge n. 222/84 all'articolo 1 concede la possibilità di essere ammessi alla contribuzione volontaria con decorrenza successiva alla decorrenza dell'assegno.*

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Cesare Salvi.

VOLONTÈ. — *Al Ministro dell'ambiente. — Per sapere — premesso che:*

*la regione Marche con le note dell'8 gennaio 1986 e dell'11 marzo 1995 rilevava che il fabbricato ad uso rifugio realizzato dalla società Sport Neve nel comune di Ussita in località Frontignano è stato realizzato in violazione della legge 29 giugno 1939 n. 1497;*

*la zona ove è ubicato il fabbricato ricade sia sotto il vincolo di cui alla legge 29 giugno 1939 n. 1497, sia sotto la disciplina ancor più rigorosa delle aree protette;*

*non si conoscono le ragioni per le quali fino ad ora, a distanza di alcuni anni, non si sia dato corso alle ordinanze di demolizione e non si sia provveduto al ripristino dello stato dei luoghi a tutela delle bellezze naturali e panoramiche nel Parco nazionale dei Monti Sibillini;*

*è stato sottolineato che tale violazione è estranea al condono edilizio e che la Corte Costituzionale ha ripetutamente affermato che « l'integrità ambientale è un bene unitario che può risultare compromesso anche da interventi minori e che pertanto va salvaguardato nella sua inte-*

rezza» (sentenze n. 247 del 1997, 67 del 1992 e 151 del 1986; ordinanze n. 68 del 1998 e 431 del 1991);

la giurisprudenza costituzionale ha ripetutamente posto in evidenza che l'accentuata severità del trattamento sanzionatorio trova giustificazione nella rilevanza sociale dei beni protetti e nel ricordato carattere generale immediato ed interinale della tutela che la legge ha inteso apprestare a fronte della necessità di reprimere comportamenti che causano danni gravi e talvolta irreparabili all'ambiente (sentenze n. 269 e 122 del 1993 e ordinanza 68 del 1998);

le questioni sollevate dal giudice *a quo* rispetto a procedimenti penali pendenti sono state dichiarate manifestamente infondate con l'ordinanza della Corte Costituzionale n. 158, del 4-8 maggio 1998;

la Corte Costituzionale ha dichiarato la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale degli articoli 1-ter e 1-sexies del decreto-legge 27 giugno 1985 n. 312 introdotti dall'articolo 1 della legge di conversione 8 agosto 1985 n. 431 e dell'articolo 7 della legge 29 giugno 1939 n. 1497 sollevate in riferimento agli articoli 25, 9 secondo comma, 3, 13 e 27 della Costituzione dal pretore di Camerino —:

quali concrete ed urgenti iniziative intenda conseguentemente assumere in coerenza con le più recenti disposizioni previste dalla legge 426 del 1998 all'articolo 2, comma 1, in materia di «interventi in campo ambientale». (4-21625)

RISPOSTA. — *Dalla documentazione acquisita dal Coordinamento territoriale per*

*l'Ambiente (CTA) del Corpo Forestale dello Stato per il Parco Nazionale dei Monti Sibillini e della Prefettura di Macerata è risultato che il fabbricato ad uso rifugio realizzato all'interno del Parco sito nel comune di Ussita (Macerata), fu costruito nel 1985 senza autorizzazione, concessione edilizia o paesaggistica prevista dalla legge 1497/39 e allo stesso fabbricato successivamente fu negato dalla Regione il rilascio dell'autorizzazione in sanatoria ai sensi della legge di cui sopra.*

*Il Comune, a seguito di ripetuti interventi della regione Marche, nel novembre del 1985 ingiunse la demolizione del manufatto; solo molto tempo dopo nel giugno del 1994, a seguito dell'inottemperanza dell'ingiunzione, il comune provvide ad acquisire la struttura al patrimonio comunale come opera di pubblica utilità e di interesse pubblico in quanto funzionale agli impianti sciistici in località Frontignano di Ussita.*

*Al provvedimento del Comune si oppose la società costruttrice rivolgendosi al TAR, che accolse nel novembre 1995 le motivazioni addotte ripristinando di fatto l'originaria proprietà del fabbricato. Il Comune a sua volta nell'agosto del 1996 ha proposto appello al Consiglio di Stato avverso la sentenza del TAR.*

*Il Ministero dell'Ambiente nell'ambito delle proprie competenze seguirà la vicenda, provvedendo ad un eventuale intervento sulla base della vigente normativa. Tuttavia qualsiasi intervento non può prescindere dalla conclusione della vicenda giuridico-amministrativa, tuttora in atto, che vede coinvolti il Comune, e la Ditta costruttrice.*

Il Sottosegretario di Stato per l'ambiente: Valerio Calzolaio.